# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA


**Anno 1909** — **ROMA — Mercoledì, 4 agosto** — **Numero 181.**

| DIREZIONE | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE |
|---|---|---|
| *Via Larga nel Palazzo Baleani* | | *Via Larga nel Palazzo Baleani* |

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.35 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — **all'Estero cent. 35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


### SOMMARIO

**Parte ufficiale.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 513 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 aprile 1905, n. 138;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai due cacciatorpediniere tipo « Bersagliere » con combustione a naftetine in costruzione presso il cantiere della Società Gio. Ansaldo-Armstrong e C. di Genova, giusta contratto 29 maggio 1909, sono imposti rispettivamente i nomi di *Pontiere* e *Alpino*.

Con tali nomi gli anzidetti cacciatorpediniere saranno inscritti nel quadro del R. naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero 451 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Viste le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342, portanti norme e provvedimenti per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie

dipendenti da Provincie, da Comuni, o da altri enti morali;

Visto il testo unico delle leggi suindicate, approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Visto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Viste le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico ed economico del personale delle scuole medie governative;

Visto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 469, che approva il regolamento per l'applicazione della prefata legge 8 aprile 1906, n. 141, in quanto concerne gli insegnanti delle scuole medie pareggiate; il quale regolamento contiene, sotto il titolo VII, le disposizioni relative alla conversione di scuole pareggiate in governative;

Visto il R. decreto 28 agosto 1906, n. 512, che approva norme regolamentari in applicazione dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e degli articoli 1, 8-11, 16-18, 24, 30, 31, 37-40 della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Visti i Reali decreti 14 settembre 1908, nn. CCCLXXI, CCCLXXII e CCCLXXXIX; 17 e 22 settembre 1908, nn. CCCXC e CCCXCIII; 17 settembre 1908, n. CCCXCIV; 24 settembre 1908, nn. CCCXCV e CCCXCVI; 17, 22 e 24 settembre 1908, nn. CCCCXV, CCCCXLV e CCCCXLVI con i quali furono convertiti in governativi, in conformità dei suindicati atti legislativi e regolamentari, rispettivamente: la scuola tecnica di Fermo; il ginnasio di Nicastro; la scuola tecnica di Sestri Ponente; il ginnasio di Pisa; le scuole tecniche maschili « Ulisse Aldrovandi » « Eustachio Manfredi » « Francesco Maria Zanotti » e la femminile « Properzia de Rossi » in Bologna; il ginnasio e la scuola tecnica di Sarzana; la scuola tecnica di Alba; il ginnasio e la scuola tecnica di Senigallia; la scuola tecnica di Chieti; la scuola tecnica di Jesi; la scuola tecnica ed il ginnasio di Rimini;

Visti i RR. decreti 8 e 12 ottobre 1908, nn. 668 e 671, 4 febbraio 1909, n. 204, 13 dicembre 1908, n. 827, 26 ottobre 1908, nn. 817, 682, 681, e 13 dicembre 1908, nn. 806, 803, 802 e 801 con i quali, in seguito alle dette regificazioni, e rispettivamente per i sopra indicati Istituti, vennero stabilite le tabelle organiche del personale direttivo ed insegnante;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1909, n. 144, che apportò una modificazione a quello 26 ottobre 1908, numero 681, relativo al ruolo organico dei professori della scuola tecnica di Alba;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1908, n. 772, che in seguito alla avvenuta regificazione di scuole medie, fra le quali le suddette, approvò il nuovo ruolo organico degli insegnanti di ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1909, n. 203, che in seguito alla avvenuta regificazione di scuole medie, fra le quali le suddette, aggiunse nuovi posti nel ruolo organico del personale subalterno nei licei e nei ginnasi governativi;

Riconosciuta la necessità di apportare nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 le variazioni dipendenti dai provvedimenti di regificazione di cui sopra nella misura proporzionale al periodo che corre dal 1° ottobre 1908, al 30 giugno 1909, secondo è specificato nei decreti di regificazione per ciò che concerne la maggiore entrata e la diminuzione al capitolo dei sussidi, e secondo risulta dalle tabelle annesse al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti per quanto concerne la nuova spesa del personale insegnante e subalterno;

Viste le leggi 30 e 25 giugno 1908, nn. 311 e 294 che approvano rispettivamente lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1908-909, allo stanziamento dei seguenti capitoli è aggiunta la somma per ciascuno di essi qui appresso indicata:

Capitolo 67: « Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71) » lire quarantaquattromilaottocentodiciotto e centesimi cinquanta (L. 44,818.50).

Capitolo 68: « Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di manutenzione delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259) » lire ottantaquattromilacinquecentoventisette e centesimi novantasei (L. 84,527.96).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo n. 133: « Sussidi a Provincie, a Comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche » lire diciannovemilaseicentoventiquattro e centesimi novantanove (L. 19,624.99).

In aumento:

Capitolo n. 123: « Scuole medie governative - Personale - Stipendi - Assegni - Indennità ecc. » lire trecentoseimilaseicentodiciotto e centesimi settantacinque (L. 306,618.75).

Capitolo n. 159: « Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Stipendi e retribuzioni ecc. » lire undicimilaseicentosessantadue e centesimi cinquanta. (L. 11,662.50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

**Dimostrazione delle somme da inscriversi in aumento ai capitoli nn. 123 e 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909, per il personale delle sotto indicate scuole medie pareggiate, convertite in governative dal 1° ottobre 1908.**

| | Spesa annua | Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1908-909 Capitolo 123 | Capitolo 150 |
|---|---|---|---|
| *Scuola tecnica di Fermo.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo A a L. 1500) | 1,500 — | | |
| Compenso all'incaricato della direzione | 750 — | | |
| Compenso all'incaricato di computisteria (ore 4 1/2 a L. 100) | 450 — | | |
| Compenso all'incaricato di calligrafia (ore 7 a L. 75) | 525 — | | |
| Compenso per correzioni di compiti | 200 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) | 9,800 — | | |
| | 22,225 — | 16,668 75 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per classi aggiunte » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale | 23,125 — | | |
| *Ginnasio di Nicastro.* | | | |
| Due posti di professore straordinario del 2° ordine di ruoli a L. 2200 | 4,400 — | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato | 750 — | | |
| Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti | 700 — | | |
| Compenso per maggiore orario | 300 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) | 2,000 — | | |
| Stipendio di un bidello | 850 — | | |
| Stipendio di un inserviente custode | 750 — | | |
| | 18,750 — | 14,062 50 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per classi aggiunte » 100 | 700 — | | 525 — |
| Totale | 19,450 — | | |
| *Scuola tecnica di Sestri Ponente.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 10,800 — | | |
| Due posti di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo A) a L. 1500 | 3,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo B) a L. 1200 | 1,200 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato | 750 — | | |
| Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti | 300 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) | 10,000 — | | |
| | 26,050 — | 19,537 50 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per classi aggiunte » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale | 26,950 — | | |
| *Ginnasio di Pisa.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 2° ordine di ruoli a L. 2200 | 11,000 — | | |
| Otto posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 14,400 — | | |
| Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti | 1,300 — | | |
| Compenso per maggiore orario | 600 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) | 3,250 — | | |
| Stipendio di un bidello | 850 — | | |
| Stipendio di un inserviente custode | 750 — | | |
| | 32,150 — | 24,112 50 | |
| Stipendio a due professori di ginnastica di ruolo | 1,200 — | | 900 — |
| Totale | 33,350 — | | |
| *Scuole tecniche maschili.* | | | |
| « Ulisse Aldrovandi » — « Eustachio Manfredi » — « Francesco Maria Zanotti » e scuola tecnica femminile « Properzia De' Rossi di Bologna ». | | | |
| Trentatrè posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 59,400 — | | |

| | Spesa annua | Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1908-909 | |
|---|---|---|---|
| | | Capitolo 123 | Capitolo 150 |
| Quattro posti di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (Gruppo *B*) a L. 1200 | 4,800 — | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500 | 7,500 — | | |
| Compenso a quattro capi d'Istituto incaricati | 3,000 — | | |
| Compenso a due incaricati di scienze (8 ore a L. 100) | 800 — | | |
| Compenso a due incaricati di computisteria (ore 9 a L. 100) | 900 — | | |
| Compenso per correzione di compiti | 800 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo): | | | |
| Scuola « Aldrovandi » . L. 14,000 | | | |
| Scuola « Manfredi » . L. 14,000 | | | |
| Scuola « Zanotti » . L. 10,000 | | | |
| Scuola « De Rossi » . L. 12,000 | 50,000 — | | |
| | 127,200 — | 95,400 — | |
| Stipendio a 8 professori di ginnastica di ruolo | 4,800 — | | 3,600 — |
| Totale . . . | 132,000 — | | |
| *Ginnasio di Sarzana.* | | | |
| Due posti di professore straordinario del 2° ordine di ruoli a L. 2200 | 4,400 — | | |
| Quattro posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 7,200 — | | |
| Compenso al capo d'istituto incaricato | 750 — | | |
| Compenso per l'insegnamento del francese (ore 6 a L. 150 e ore 3 a L. 100) | 1,200 — | | |
| Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti | 700 — | | |
| Compenso per maggiore orario | 300 — | | |
| Stipendio di un bidello | 850 — | | |
| Stipendio di un inserviente custode | 750 — | | |
| | 16,150 — | 12,112 50 | |
| Stipendio a un professore di ginnastica di ruolo | 600 — | | 450 — |
| Totale . . . | 16,750 — | | |
| *Scuola tecnica di Sarzana.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500 | 1,500 — | | |

| | Spesa annua | Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1908-909 | |
|---|---|---|---|
| | | Capitolo 123 | Capitolo 150 |
| Compenso al capo d'istituto incaricato | 750 — | | |
| Compenso per l'insegnamento di scienze (ore 4 a L. 100) | 400 — | | |
| Compenso per l'insegnamento della calligrafia (ore 7 a L. 75) | 525 — | | |
| Compenso per correzione di compiti | 200 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) | 5,000 — | | |
| | 17,375 — | 13,031 25 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio a professore di ruolo a L. 600 | | | |
| Compenso per classi aggiunte a » 150 | 750 — | | 562 50 |
| Totale . . . | 18,125 — | | |
| *Scuola tecnica di Alba.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) | 1,500 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) | 1,500 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato | 750 — | | |
| Compenso all'incaricato per la calligrafia (ore 7 a L. 75) | 525 — | | |
| Compenso per correzione di compiti | 200 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) | 8,000 — | | |
| | 21,475 — | 16,106 25 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo a L. 600 | | | |
| Compenso per classi aggiunte a » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale . . . | 22,375 — | | |
| *Ginnasio di Senigallia.* | | | |
| Tre posti di professore straordinario del 2° ordine di ruoli a L. 2200 | 6,600 — | | |
| Quattro posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 7,200 — | | |
| Compenso all'incaricato di matematica (ore 4 a L. 150 e ore 6 a L. 100) | 1,200 — | | |
| Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti | 800 — | | |

| | Spesa annua | Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1908-909 | |
|---|---|---|---|
| | | Capitolo 123 | Capitolo 150 |
| Compenso per maggiore orario . . . | 300 — | | |
| Stipendio di un bidello . . . . . . . | 850 — | | |
| Stipendio di un inserviente . . . . | 750 — | | |
| | 17,700 — | 13 275 — | |
| Stipendio al professore di ginnastica di ruolo. . . . . . . . . . . . | 600 — | | 450 — |
| Totale . . . | 18,300 — | | |
| *Scuola tecnica di Senigallia.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 . . . . . . . . . . . . | 9,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1800 . . . . . . . . . . . . | 1,500 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *B*) a L. 1200 . . . . . . . . . . . . | 1,200 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato . . . . . . . . . . . . . | 750 — | | |
| Compenso all'incaricato di computisteria (ore 4 1/2 a L. 100). . . . | 450 — | | |
| Compenso per correzione di compiti. | 200 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo) . . . . . . . . . . . | 10,000 — | | |
| | 23,100 — | 17,325 — | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per le classi aggiunte » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale . . . | 24,000 — | | |
| *Scuola tecnica di Chieti.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Due posti di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500 . . . . . . . . . . . . | 3,000 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato . . . . . . . . . . . . . | 750 — | | |
| Compenso per l'insegnamento della calligrafia (ore 7 a L. 75). . . . | 525 — | | |
| Compenso per correzione di compiti | 200 — | | |
| Compenso per classi aggiunte (somma a calcolo . . . . . . . . . . . . | 7,000 — | | |
| | 20,475 — | 15,356 25 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per le classi aggiunte » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale . . . | 21,375 — | | |

| | Spesa annua | Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1908-909 | |
|---|---|---|---|
| | | Capitolo 123 | Capitolo 150 |
| *Scuola tecnica di Jesi.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario di 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) | 1,500 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *B*) | 1,200 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato . . . . . . . . . . . . | 750 — | | |
| Compenso per l'incarico di scienze (ore 4 a L. 100) . . . . . . . . . | 400 — | | |
| Compenso per correzione di compiti | 200 — | | |
| Compenso per le classi aggiunte (somma a calcolo) . . . . . . . . . | 12,000 — | | |
| | 25,050 — | 18,787 50 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per le classi aggiunte » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale . . . | 25,950 — | | |
| *Scuola tecnica di Rimini.* | | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9,000 — | | |
| Un posto di professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) | 1,500 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato . . . . . . . . . . . . . | 750 — | | |
| Compenso per l'insegnamento delle scienze (ore 4 a L. 100) . . . . . | 400 — | | |
| Compenso per la calligrafia (ore 7 a L. 75) . . . . . . . . . . . . | 525 — | | |
| Compenso per correzione di compiti | 200 — | | |
| Compenso per le classi aggiunte (somma a calcolo) . . . . . . . . . | 12,000 — | | |
| | 24,375 — | 18,281 25 | |
| Ginnastica. | | | |
| Stipendio al professore di ruolo L. 600 | | | |
| Compenso per le classi aggiunte » 300 | 900 — | | 675 — |
| Totale . . . | 25,275 — | | |
| *Ginnasio di Rimini.* | | | |
| Due posti di professore straordinario del 2° ordine di ruoli a L. 2200 | 4,400 — | | |
| Cinque posti di professore straordinario del 1° ordine di ruoli a L. 1800 | 9 000 — | | |
| Compenso al capo d'Istituto incaricato . . . . . . . . . . . . . | 750 — | | |
| Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti . . . . . . . | 700 — | | |
| Compenso per maggiore orario . . . | 300 — | | |
| Bidello . . . . . . . . . . . . . . . | 850 — | | |

| | Spesa annua | Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1908-909 | |
|---|---|---|---|
| | | Capitolo 123 | Capitolo 150 |
| Inserviente-custode . . . . . . . . . | 750 — | | |
| | 16,750 — | 12,532 50 | |
| Stipendio al professore di ginnastica di ruolo . . . . . . . . . . . . | 600 — | | 450 — |
| Totale . . . | 17,350 — | | |
| Totali . . . | | 306,618 75 | 11,662 50 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.
*Il ministro dell'istruzione pubblica*
RAVA.

*Il numero* 454 ***della raccolta ufficiale*** *delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

È approvato, per la esecuzione della suddetta legge, l'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

## REGOLAMENTO

### TITOLO I.

### Dell'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato

CAPITOLO I.

*Dei beni da porsi in vendita.*

Art. 1.

Nell'applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'alienazione e l'Amministrazione dei beni immobili dello Stato, si osservano le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 2.

Ogni accessorio considerato immobile per destinazione, a termini degli articoli 413 e 414 del Codice civile, è alienato unitamente al fondo.

Art. 3.

Sono esclusi dalla vendita:

1° i fabbricati occupati da uffici governativi o ad uso militare, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carceriti, i magazzini od altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie;

2° gli edifizi che saranno conservati ad uso di culto;

3° i monumenti ed i chiostri monumentali;

4° i fabbricati dei conventi i quali fossero stati o potessero essere conceduti alle Provincie o ai Comuni, a termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036;

5° le saline e le miniere, eccettuate le zolfare;

6° i canali e gli acquedotti;

7° i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle regie manifatture e alla real marina;

8° tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;

9° gli oggetti di antichità e di belle arti.

CAPITOLO II.

*Della perizia dei beni e della loro stima e ripartizione in lotti.*

Art. 4.

I beni da alienarsi devono essere previamente identificati dallo ufficio tecnico di finanza della circoscrizione ove essi o la maggior parte di essi si trovano, in modo che ne siano indicati:

*a*) la ubicazione, il genere ed il grado di coltura, il numero, la capacità e qualità dei fabbricati, i diritti di irrigazione, le servitù, i confini, i numeri di mappa o di sezione sotto cui trovansi censiti in catasto;

*b*) la qualità o natura e quantità degli accessori considerati immobili per destinazione, a termini degli articoli 413 e 414 del Codice civile;

*c*) i miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario o dei quali questi debba essere rivalso a norma del contratto di locazione;

*d*) le speciali condizioni da imporsi agli acquirenti per garantire la sicurezza del territorio e delle proprietà di terzi, il mantenimento e sviluppo dell'irrigazione e la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti, ove si tratti di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servano ad inalveamento, a bonificazione o ne approfittino, di beni che contengano monumenti, salvo per questi ultimi l'osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento 11 luglio 1904, n. 431, sulla tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità;

*e*) le speciali cautele per impedire il taglio precoce dei boschi o il depauperamento delle miniere, sentito, in quanto occorra, il parere degli uffici forestali o minerari.

Art. 5.

I beni da alienarsi sono dall'Ufficio tecnico di finanza divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile con gli interessi economici, con le condizioni agrarie e le circostanze locali.

Art. 6.

I lotti si formano sia con la divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuno, di più piccoli appezzamenti in un sol corpo.

Art. 7.

Nella formazione dei lotti l'Ufficio tecnico di finanza deve avere

specialmente riguardo alla destinazione dei beni, ai pesi ed ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; fare in guisa che ogni lotto per quanto più sia possibile, abbia tutte le comodità e sia scevro di servitù verso le altre parti; procurare di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne il sistema di coltura locale e l'irrigazione, avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compra.

Art. 8.

Di ciascun immobile o di ciascun lotto da alienare l'Ufficio tecnico di finanza deve estimare il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente nelle condizioni speciali da iscriversi nel capitolato di che al seguente art. 12.

Art. 9.

Deve separatamente determinarsi:

*a*) il valore degli accessorî considerati immobili per destinazione, esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, a sensi dell'art. 413 del Codice civile, dovendo esso pagarsi distintamente in aggiunta al prezzo del fondo a norma del seguente art. 51;

*b*) il valore delle migliorie fatte ai fondi dai conduttori, il quale deve rimborsarsi dagli aggiudicatari ed essere perciò indicato nelle condizioni speciali del capitolato di che all'art. 13 del presente regolamento.

CAPITOLO III.

*Degli elenchi, tabelle e capitolato e della loro approvazione.*

Art. 10.

Sulla base degli elementi raccolti in conformità degli articoli precedenti l'Ufficio tecnico di finanza forma gli elenchi o le tabelle dei beni da porsi in vendita, secondo che trattasi di beni del demanio antico o dell'asse ecclesiastico.

Si fa un elenco od una tabella per ciascun lotto, mà quando più lotti siano parte di una stessa tenuta si comprendono in un solo elenco o tabella.

I lotti composti di fondi situati in due provincie contigue sono riportati negli elenchi o nelle tabelle relativi alla Provincia ove è la maggior parte della estensione di ciascuno di essi e se ne prende nota nell'elenco o tabella relativi all'altra Provincia.

Art. 11.

Ogni elenco o tabella deve contenere:

*a*) la descrizione sommaria dei beni costituenti ciascun lotto, con la esatta indicazione dei confini reali;

*b*) l'indicazione dei dati catastali con l'estensione in misura locale ragguagliata a quella legale;

*c*) l'indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo per quanto siano conosciuti;

*d*) il prezzo estimativo dello stabile;

*e*) il valore estimativo degli accessorî considerati immobili per destinazione.

Art. 12.

La vendita dei beni è fatta sotto l'osservanza del capitolato annesso al presente regolamento (allegato *A*), contenente le condizioni generali, oltre le speciali da stabilirsi per ciascun lotto.

Art. 13.

Le condizioni generali sono formulate sulle seguenti basi:

*a*) la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo coi medesimi pesi e nello stato e forma con la quale il fondo è in atto posseduto dal demanio;

*b*) qualunque responsabilità del demanio è limitata ai casi dell'evizione che privi l'acquirente in tutto o in parte del fondo acquistato;

*c*) nel prezzo estimativo del fondo non è compreso quello degli accessorî considerati immobili per destinazione e che deve pagarsi separatamente a norma del seguente art. 51;

*d*) il compratore s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente:

*e*) il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del demanio rispetto al fondo e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volontà del locatore;

*f*) sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;

*g*) il compratore non può mai sospendere il pagamento delle rate di prezzo oltre le stabilite scadenze, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato o che pendesse giudizio di evizione, salvo sempre al compratore gli altri diritti riservati dalle leggi civili;

*h*) sarà fatta espressa menzione degli altri obblighi e benefici compresi nelle disposizioni degli articoli 7 o 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783;

*i*) sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi resta ferma la ipoteca legale competente al demanio pei fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del Codice civile;

*l*) saranno determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che, a norma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1908 sopracitata e dell'art. 30 del presente regolamento, i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti e per assicurare lo adempimento dei loro impegni e sarà indicato il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

Art. 14.

Nelle condizioni speciali s'indicano:

*a*) i beni da vendere, la loro situazione, la denominazione, i confini, la consistenza, e i dati catastali dei medesimi; per i beni dell'asse ecclesiastico deve essere designato anche l'ente da cui provengono;

*b*) i diritti ed i pesi inerenti al fondo;

*c*) le prescrizioni e le condizioni che si reputi necessario di introdurre, qualora si trattasse di boschi o terreni lungo i fiumi o torrenti, all'oggetto di garantire la conservazione delle foreste, la sicurezza del territorio e delle proprietà private, e qualora si trattasse di beni che contengano monumenti, oggetti d'arte e simili allo scopo di garantirne la conservazione;

*d*) l'ufficio presso cui deve farsi il pagamento del primo decimo del prezzo dei beni e dell'intero prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione nonchè delle successive rate di prezzo del fondo venduto.

Art. 15.

A mano a mano che l'ufficio tecnico compila gli elenchi o le tabelle ed i capitolati nella parte relativa alle condizioni speciali, li trasmette alla intendenza di finanza della Provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, con i relativi verbali di stima e di ripartizione in lotti.

Art. 16.

L'Intendenza di finanza, avuti in comunicazione i documenti di che all'articolo precedente, li esamina ed ove nulla trovi da osservare in ordine alla regolarità della stima, della ripartizione in lotti ed alle condizioni speciali inserite nel capitolato, li approva.

CAPITOLO IV.

*Degli incanti.*

Art. 17.

L'apertura degli incanti è resa nota al pubblico mediante appositi avvisi, nei quali sono indicati:

*a*) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza, se cioè del demanio antico o dell'asse ecclesiastico;

*b*) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti ed i termini per il pagamento;

*c*) il prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione;

*d*) i diritti ed i pesi inerenti al fondo;

*e*) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;

*f*) il luogo e l'ufficio presso cui seguono gli incanti;

*g*) gli uffici presso i quali sono ostensibili gli elenchi, le tabelle, i documenti relativi ed i capitolati d'asta;

*h*) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta e quello presuntivo del deposito puro da effettuarsi dall'offerente per spese contrattuali in caso di aggiudicazione, nonchè la cassa o le casse dello Stato, presso cui i depositi dovranno effettuarsi;

*i*) il massimo della prima offerta in aumento ed il minimo delle offerte successive in relazione all'art. 33 del presente regolamento;

*j*) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sul prezzo di essa siano ammessi successivi aumenti di rincaro, a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1908 e dell'art. 39 del presente regolamento, aumenti che non dovranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;

*l*) le principali condizioni della vendita, di cui, secondo i casi, fosse opportuno che il pubblico avesse cognizione;

*m*) il modo con cui si procede agli incanti, e cioè se mediante estinzione di candela vergine, o mediante schede segrete;

*n*) l'indicazione, quando trattasi d'incanto a schede segrete, che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti;

*o*) per i beni di provenienza dell'asse ecclesiastico l'avvertenza che il prezzo potrà essere pagato mediante obbligazioni ecclesiastiche.

Art. 18.

La pubblicazione degli avvisi vien fatta, su richiesta della Intendenza di finanza, dai sindaci dei Comuni nel cui territorio sono posti i beni da alienarsi, e di quello nel quale trovasi l'ufficio presso cui debbono seguire gli incanti ed è rinnovata tre volte consecutive nel termine di un mese, preferibilmente in giorni festivi.

Quando il valore dei lotti da alienare raggiunga la somma di L. 10,000, gli avvisi debbono inserirsi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel Bollettino ufficiale della Provincia in cui ha luogo l'asta e, qualora superi le L. 50,000, gli avvisi stessi devonsi pure pubblicare per una sola volta, nei capoluoghi di circondario della Provincia ed in quelli delle Provincie limitrofe e sono inseriti, almeno 16 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 19.

A cura e responsabilità dei sindaci è gratuitamente fatta la pubblicazione ed affissione degli avvisi alla porta degli uffici municipali e negli altri luoghi soliti, e ne è rimandato un esemplare, con l'attestato della seguita affissione, abbastanza in tempo perchè giunga all'ufficio presso cui si terranno gli incanti almeno due giorni prima della apertura dei medesimi per allegarsi al relativo verbale.

Art. 20.

A cura degli agenti dell'Amministrazione demaniale è anche fatta affissione degli avvisi alle porte degli uffici finanziari.

Di ciascun avviso d'asta si trasmettono al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale) cinque esemplari.

Qualora l'avviso comprenda lotti pei quali si richiede la inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno vi si appone l'indicazione « trasmesso alla *Gazzetta ufficiale* per l'inserzione il giorno . . . . . . . . . anno . . . » e qualora contenga lotti già esposti all'incanto s'indica il numero dell'avviso e la data dell'ultimo incanto.

Art. 21.

L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le L. 20,000 è tenuta nell'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed è presieduta dal ricevitore dello stesso ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'Amministrazione demaniale.

Quando invece il valore di stima supera le L. 20,000 l'asta è tenuta presso l'Intendenza di finanza della Provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed è presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato.

Art. 22.

Allorchè l'asta ha luogo negli uffici del registro o del demanio, escluso quello del capoluogo della Provincia, assisterà con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, un funzionario governativo locale, preferibilmente dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo delegato con apposito decreto dell'intendente.

Quando l'asta ha luogo presso l'ufficio del registro o del demanio nel capoluogo della Provincia o presso l'Intendenza di finanza, assiste con le funzioni ed obbligo stessi, il segretario della Intendenza medesima delegato ai contratti.

Art 23.

Alla norma di competenza espressa nel precedente art. 21, l'Amministrazione può derogare e stabilire che l'asta, anzi che nell'ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, venga invece tenuta in un diverso ufficio del registro o del demanio o nella Intendenza di finanza, ogni qual volta lo ritenga opportuno e conveniente per importanza del lotto, per ragioni di mercato, per allontanare dannose influenze e cause di annullamento e di diserzione d'incanti e per altre giustificate cause speciali.

Per le medesime speciali ragioni l'Amministrazione può pure stabilire che l'asta abbia luogo nell'Intendenza di altra Provincia.

La facoltà di derogare alla norma di competenza è demandata alla Intendenza di finanza, quando l'asta debba aver luogo in altro ufficio della stessa Provincia. In ogni altro caso delibera il Ministero delle finanze.

Art. 24.

Qualora per effetto della deroga alla norma di competenza l'asta abbia luogo in una Provincia diversa da quella in cui sono situati i beni, o la maggior parte di essi, gli avvisi d'asta, ove il valore dei lotti da alienare raggiunga il valore di L. 10,000, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* di ambedue le Provincie.

Art. 25.

Prima di aprire gli incanti il presidente farà espressa menzione delle sanzioni penali contro coloro che tentassero impedire la libertà d'asta, o allontanassero gli accorrenti con promessa di danaro o con altri mezzi di violenza o di frode, e si tengono affisse nella sala degli incanti e facilmente visibili a tutti i concorrenti le disposizioni legislative che colpiscono tali atti.

I lotti si pongono all'incanto nell'ordine con cui sono descritti nell'avviso, a meno che circostanze speciali consiglino di seguire un ordine diverso.

Art. 26.

Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare.

Art. 27.

Le procure devono essere autentiche e speciali e devono unirsi in originale al verbale d'asta.

Allorchè le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate.

Art. 28.

L'offerente per persona da nominare, avvenuta l'aggiudicazione, deve dichiarare la persona per la quale ha agito, ed è sempre garante solidale della medesima.

La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accettarsi dalle persone dichiarate, all'atto della aggiudicazione, mediante la loro firma sul verbale d'incanto.

Ove la dichiarazione non venisse fatta nè accettata all'atto della aggiudicazione, deve farsi al più tardi entro tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate da notaro.

L'obbligazione delle persone dichiarate per un medesimo lotto, e che hanno accettato, è solidale.

Art. 29.

Quando l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiarasse persone incapaci o non legittimamente autorizzate o le persone dichiarate non accettassero l'aggiudicazione nel termine dei tre giorni, l'aggiudicatario è considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.

In ogni caso i depositi eseguiti dall'aggiudicatario a norma del seguente art. 30, rimangono fermi, nonostante che l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 30.

Nessuno può concorrere all'asta se non comprovi, prima che essa sia aperta, di aver depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gli incanti sono aperti e l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

Il deposito del decimo del prezzo può essere fatto oltrechè in danaro, anche in rendita sul Debito pubblico dello Stato, da valutarsi a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile, ed anche in obbligazioni ecclesiastiche, quando trattisi di beni di provenienza dell'asse ecclesiastico.

Art. 31.

Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare i depositi, di che al precedente articolo, per essere ammesso all'asta.

Di ogni mancanza o deficienza di detti depositi sono tenuti responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

Art. 32.

Il primo esperimento d'asta è tenuto col metodo della estinzione delle candele secondo le norme prescritte dall'art. 674 del Codice di procedura civile, 2, 3 e 4 capoverso (1).

Si accendono tre candele, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si hanno offerte, si accende la quarta e si prosegue ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte.

Se l'incanto, aperto nel giorno ed ora indicati nell'avviso d'asta, non può compiersi nel giorno stesso, sarà continuato nel giorno immediatamente successivo non festivo, ove nell'avviso d'asta non sia altrimenti disposto.

Art. 33.

Le offerte si fanno in aumento del prezzo estimativo dei beni riportato nell'avviso d'asta, escluso il valore degli accessori considerati immobili per destinazione e che si vendono col fondo.

Ogni offerta verbale in aumento non può essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2000, di L. 10; sino alle L. 5000, di L. 25; sino a L. 10,000, di L. 50; fino a L. 50,000 di L. 100; fino a L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500.

La prima offerta in aumento non può eccedere il minimo sopra stabilito.

Art. 34.

Al primo incanto non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte almeno di due concorrenti.

Art. 35.

Fallito il primo incanto si procede ad un secondo mediante schede segrete.

Gli avvisi d'asta per questo secondo incanto sono pubblicati nei luoghi e modi stabiliti dall'art. 18. Però i termini in esso indicati possono essere ridotti fino a giorni cinque con deliberazione dell'intendente o del Ministero delle finanze, a seconda della rispettiva competenza per l'approvazione del contratto.

Art. 36.

Quando gli incanti seguono a schede segrete, ciascun offerente rimette la sua offerta in piego suggellato a chi presiede agli incanti presso l'ufficio indicato nell'avviso d'asta.

Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal certificato dei seguiti depositi del decimo del prezzo e dell'ammontare presuntivo delle spese contrattuali.

Ricevute tutte le offerte, quegli che presiede agli incanti, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso d'asta, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.

L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

L'aggiudicazione ha luogo quando anche vi fosse una sola offerta, purchè questa non sia inferiore al prezzo prestabilito per gli incanti.

In casi speciali l'Amministrazione può prescrivere che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte a chi presiede gli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col mezzo indicato nell'avviso d'asta, proclama l'aggiudicazione in favore del migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto.

Art. 37.

Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale che presiede all'asta. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove i detti concorrenti non consentissero di venire alla gara, o non fossero presenti, la sorte deciderà chi fra loro debba essere aggiudicatario.

Art. 38.

Qualora riesca infruttuoso anche il secondo esperimento d'incanto o l'Intendenza, ovvero il Ministero delle finanze, quando il prezzo

---

(1) Art. 674 Cod. proc. civ., capoversi 2, 3 e 4.

« La vendita segue a favore di chi abbia fatta l'offerta maggiore.

« Si ha per offerta maggiore quella, dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

« Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla ».

d'asta superi le L. 20,000, ritenga che la ripetuta diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cagioni, provvede per nuovi esperimenti mediante estinzione di candele vergini o a schede segrete sullo stesso prezzo.

Nel caso contrario si procede ad ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima, salvo il disposto dell'art. 55.

Art. 39.

Di regola le aggiudicazioni avvenute in uno dei modi sopraccennati sono definitive, tranne il caso in cui l'Intendenza di finanza o il Ministero, se il prezzo d'asta superi il prezzo di L. 20,000, abbia, per importanza del lotto e per ragioni di luogo, di tempo e di mercato, reputato conveniente prestabilire nell'avviso d'asta l'esperimento di rincaro sul prezzo della seguita aggiudicazione.

Se nel termine prestabilito a norma dell'articolo seguente per l'accettazione delle offerte di rincaro, non venga presentata nessuna offerta o ne venga presentata una inferiore al minimo prestabilito, l'aggiudicazione, allo spirare del termine stesso, da provvisoria diviene definitiva.

Art. 40.

Nel caso dell'esperimento di rincaro previsto nel precedente articolo, l'Intendenza, negli stessi luoghi in cui furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, pubblica nel più breve termine possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, indicando il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali) entro il quale possono accettarsi le offerte in aumento del prezzo di aggiudicazione, nonchè l'ufficio o gli uffici ai quali devono presentarsi le offerte medesime.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione dev'essere almeno di giorni quindici, a contare da quello della avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita, dopo di che non può essere accettata nessuna altra offerta.

L'offerta d'aumento non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere accompagnata dai documenti comprovanti l'effettuazione dei depositi prescritti nell'avviso d'asta.

L'ufficio ricevente rilascia all'offerente un certificato attestante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 41.

Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile, l'Intendenza, dopo scaduti i fatali, provvede, osservando le medesime formalità del primo incanto, alla pubblicazione di altro avviso pel nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta col metodo della estinzione delle candele o delle schede segrete, secondo determinerà e pubblicherà nell'avviso stesso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

Art. 42.

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento, rimane definitivamente aggiudicatario dell'acquisto colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Art. 43.

L'esito dell'incanto si fa constare mediante processo verbale che, a diligenza di chi lo presiede, è compilato dal funzionario che assiste con le funzioni di segretario.

Art. 44.

Nel processo verbale d'incanto o di aggiudicazione sono enunciati:

*a)* l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui segue l'incanto;

*b)* il nome, cognome e qualità dei funzionari pubblici che assistono agli incanti;

*c)* il valore sul quale l'incanto è aperto;

*d)* il nome, cognome, paternità e residenza o domicilio di ciascun offerente;

*e)* le offerte fatte l'una dopo l'altra nell'ordine di tempo in cui avvengono, ed il prezzo offerto;

*f)* l'indicazione se l'offerta è fatta in proprio nome o per procura, o per persona da dichiarare;

*g)* l'aggiudicazione definitiva o provvisoria del fondo fatta al migliore offerente, con la indicazione del prezzo e della traslazione del dominio del fondo, ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dal capitolato.

Art. 45.

Chiusa la gara, il presidente agli incanti proclama aggiudicatario definitivo, o provvisorio se sia stato previsto e debba seguire l'esperimento di rincaro, colui che è risultato il migliore offerente, sempre quando il procedimento dell'asta sia stato regolare; appone al verbale d'incanto la propria firma e cura che sia sottoscritto pure da tutti gli altri funzionari che vi hanno assistito, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora la offerta e la aggiudicazione, siano state fatte per persona da dichiararsi.

Parimente si dovrà controfirmare il capitolato dai funzionari assistenti all'asta e dall'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario o la persona dichiarata fossero analfabeti ovvero incapaci di firmare, se ne fa menzione nel processo verbale di cui sarà data lettura in presenza di due testimoni, che si firmeranno come tali.

Quando l'aggiudicatario si rifiutasse a firmare il verbale o il capitolato, se ne fa pure menzione nel verbale stesso; il quale rimane sempre fermo ed a tutti gli effetti legali.

Art. 46.

Quando non si siano avute offerte o queste non siano accettabili a norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale di deserzione d'asta.

Art. 47.

I depositi fatti, agli effetti del precedente art. 30, dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono loro restituiti dalla Cassa in cui vennero eseguiti dietro ordine, a tergo delle rispettive ricevute, firmate dal presidente all'asta.

Art. 48.

Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale d'incanto con tutti i relativi atti e documenti, viene immediatamente rimesso all'intendente di finanza della Provincia dalla quale dipende l'ufficio in cui ha avuto luogo l'incanto.

Se l'aggiudicazione è avvenuta per un prezzo non eccedente le L. 20,000, l'intendente, entro il più breve termine possibile, esamina il verbale e, trovatolo regolare, l'approva.

Se invece l'aggiudicazione stessa è avvenuta per un prezzo eccedente le L. 20,000, o sia avvenuta in seguito ad incanto tenuto, per ragione di valore, presso l'Intendenza di finanza, l'intendente trasmette subito il verbale coi relativi atti e documenti, al Ministero delle finanze per l'approvazione di esso.

Per le aggiudicazioni il cui valore eccede le L. 50,000 l'approvazione ministeriale è data previo parere del Consiglio di Stato sul medesimo verbale di aggiudicazione.

Art. 49.

L'approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione è data mediante decreto, che, a cura della stessa autorità che l'ha emesso, viene comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Art. 50.

Il processo verbale di aggiudicazione definitiva, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha gli effetti del contratto di compra-vendita.

L'intendente di finanza, intervenuta l'approvazione, ne dà notizia al competente ricevitore del registro o del demanio, il quale provvede a notificarla all'acquirente per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e dell'art. 51 del presente regolamento.

Art. 51.

Entro il termine di giorni dieci da quello nel quale gli è stata notificata la intervenuta approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione, il compratore deve versare all'Ufficio del registro o del demanio designato nel capitolato, il decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, a sensi dell'art. 413 del Codice civile.

In acconto del prezzo di aggiudicazione s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, e se questo fu eseguito in titoli di rendita sul Debito pubblico, dev'essere convertito, a spese dell'aggiudicatario, in denaro contante.

Trattandosi di vendita di beni dell'asse ecclesiastico l'aggiudicatario può sostituire ai titoli di rendita depositati, le obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e pagare pure con le obbligazioni stesse la differenza a saldo del primo decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione.

Art. 52.

Eseguiti dall'aggiudicatario i versamenti di che all'articolo precedente, il ricevitore del registro o del demanio, coi certificati o quietanze comprovanti i versamenti medesimi, rinvia all'Intendenza di finanza l'originale verbale di aggiudicazione debitamente sottoposto alle prescritte formalità di bollo e di registro.

L'intendente di finanza silascia al compratore un estratto del processo verbale di aggiudicazione con la menzione della seguita approvazione e registrazione e lo munisce di sua ordinanza esecutiva.

Questo estratto, firmato dall'intendente e munito del sigillo della Intendenza di finanza, vien consegnato all'acquirente per la presa di possesso.

Altri due estratti in forma esecutiva serviranno l'uno per la iscrizione e trascrizione ipotecaria e l'altro per la voltura catastale.

Art. 53.

Dal giorno della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni competenti al demanio, e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi, ma non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

Art. 54.

I frutti civili spettano al demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione e da quel giorno in poi al compratore.

Si fa luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali.

Il carico delle imposte e degli altri pesi è regolato in proporzione del godimento dei frutti.

CAPITOLO V.

*Delle vendite a partiti privati.*

Art. 55.

È data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più deserzioni d'incanti, purchè il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa.

Le offerte, che all'uopo venissero presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali.

In ordine alla accettazione o meno delle offerte delibera il Ministero se il prezzo offerto superi le L. 20,000, l'intendente se non lo superi.

Essendovi più offerte e non ravvisandosi l'opportunità di ripetere l'incanto pubblico, s'indice tra gli aspiranti all'acquisto una licitazione privata sulla maggiore offerta avuta.

La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

L'esito della licitazione è fatto constare mediante processo verbale che, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha gli effetti del contratto di compra-vendita.

Quando non abbiasi che una sola offerta che ritengasi accettabile, ovvero gli intervenuti alla licitazione non abbiano migliorata quella su cui la licitazione fu aperta, la vendita può farsi a trattativa privata in confronto dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta seguì la licitazione riuscita infruttuosa.

Il contratto a trattativa privata di regola è stipulato per ministero di pubblico notaio od in forma pubblica amministrativa e se ne rilascia copia autentica all'Amministrazione a spese dell'acquirente.

Quando però si tratti di lotti il cui prezzo non superi le L. 1500, ovvero di lotti il cui prezzo, qualunque esso sia, venga dall'acquirente completamente saldato prima o all'atto della stipulazione, il contratto di vendita può anche essere stipulato con scrittura privata autenticata da pubblico notaio.

Contestualmente alla formale stipulazione del contratto a privata trattativa od entro giorni dieci dalla notificata approvazione del verbale di delibera in seguito a licitazione privata, l'acquirente, oltre al decimo del prezzo d'acquisto, in pagamento od in conto del quale s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, deve versare pure il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo.

Art. 56.

Il contratto stipulato a trattativa privata od il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, a norma dell'articolo precedente, è approvato dall'intendente di finanza se il prezzo di vendita non superi le L. 20,000, dal Ministero se lo superi, e, qualora ecceda le L. 50,000, l'approvazione ministeriale dovrà essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul contratto a trattativa privata o sul verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, osservandosi per questo verbale le medesime formalità prescritte per quello del pubblico incanto.

Art. 57.

I beni disponibili per la vendita, il cui valore di stima non ecceda le L. 10,000, possono essere alienati a partito privato, anche senza previo esperimento di pubblico incanto, qualora per ragioni o circostanze speciali l'Amministrazione lo ritenga apportuno e conveniente.

Essendovi due o più offerte per lo stesso acquisto, e sempre quando non vi siano ragioni speciali per cui l'Amministrazione ritenga conveniente di trattare con una determinata persona o di sperimentare l'asta pubblica, s'indice fra gli offerenti una licitazione privata, osservate le formalità di cui al precedente articolo 55.

In ogni caso, prima di deliberare sull'accettazione di una offerta per l'acquisto a trattativa privata di un lotto di valore superiore a L. 5000, l'Intendenza ne riferisce al Ministero delle finanze con motivate proposte.

I contratti a seguito di trattativa privata di cui nel presente articolo, sono stipulati presso l'ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, e sono approvati dalla Intendenza di finanza.

CAPITOLO VI.

*Della esecuzione del contratto.*

Art. 58.

Nel disporre per la consegna all'aggiudicatario dell'estratto del

verbale di aggiudicazione, quale titolo esecutivo della compra-vendita, o per la partecipazione al medesimo dell'intervenuta approvazione del contratto a trattativa privata, l'intendente di finanza delega il ricevitore del registro o del demanio, che ha in amministrazione il fondo alienato, o altro funzionario suo dipendente, ad effettuarne prontamente la consegna al compratore insieme alle scorte ed ai mobili venduti come accessori del fondo.

Le relative spese, come tutte le altre spese contrattuali, sono interamente a carico del compratore.

Art. 59.

La consegna del fondo è fatta secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti di stima e negli altri documenti, di cui ciascun offerente può prendere notizia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta ed è fatta constare da apposito processo verbale.

Art. 60.

L'aggiudicatario non può presentare reclami contro l'Amministrazione per la consegna ricevuta, ove non ne faccia menzione specificata o riserva espressa nel processo verbale di consegna.

I reclami, a cui si riferiscono le riserve, devono presentarsi entro trenta giorni dalla data della seguita consegna all'intendente di finanza.

Art. 61.

I titoli di proprietà o di affitto, ove siano presso l'Amministrazione, sono consegnati al compratore.

Rimangono presso l'Amministrazione quei titoli o documenti che riguardassero anche altri fondi o diritti spettanti all'Amministrazione, o fondi acquistati da più compratori, salvo al compratore la facoltà di averne gratuitamente copia conforme dall'Amministrazione.

Art. 62.

In base agli estratti, di cui all'art. 52, l'intendente di finanza provvede alla voltura catastale al nome del compratore ed alla trascrizione dell'atto di vendita. Provvederà inoltre all'iscrizione della ipoteca sui fondi alienati a garanzia del residuo prezzo e dell'importo di cinque anni di interessi.

Art. 63.

Qualora l'aggiudicatario voglia valersi della facoltà di raccogliere i frutti pendenti e di procedere al taglio dei boschi, giusta l'art. 7 della legge 24 dicembre 1908, dove farne domanda all'intendente di finanza, dichiarando se intenda pagarne il prezzo o prestare garanzia reale o personale.

Su tale domanda delibera l'intendente di finanza dopo aver fatto valutare i frutti pendenti o il taglio dei boschi e dopo aver riconosciuta la idoneità della offerta garanzia. In ogni caso poi tagli di boschi il compratore dovrà uniformarsi alle disposizioni delle leggi forestali.

Art. 64.

Pagato il primo decimo del prezzo di vendita nei termini prescritti dagli articoli 51 e 55, ultimo capoverso l'acquirente è ammesso a pagare i rimanenti nove decimi in nove eguali rate annuali con l'interesse legale a scalare.

Egli può anticiparli in tutto od in parte senza però diritto ad abbuono o sconto di sorta.

Trattandosi di beni dell'asse ecclesiastico il relativo prezzo può essere pagato mediante obbligazioni ecclesiastiche, giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Art. 65.

Eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo di acquisto e degli interessi, o comunque scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata, l'Intendenza di finanza procede alla finale liquidazione del debito dell'acquirente.

Ogni pagamento viene prima, e sino a debita concorrenza, imputato ad estinzione degli interessi decorsi, e quindi il residuo a conto o saldo del capitale, a sensi dall'art. 1256 del Codice civile.

Compilata la liquidazione, se da essa risulta un residuo credito dell'Amministrazione, l'intendente ne promuove subito la riscossione.

La medesima autorità che, a norma dei precedenti articoli 48, 53 e 57, approva il verbale di aggiudicazione od il contratto di vendita a trattativa privata, approva pure la relativa liquidazione finale e, quando risulta che il prezzo di vendita coi relativi interessi è stato integralmente estinto, dispone, su domanda dell'acquirente, la cancellazione della ipoteca a garanzia del residuo prezzo e degli interessi iscritta giusta il precedente art. 62.

Art. 66.

L'esazione coattiva degli interessi e delle rate di prezzo successive al primo decimo è fatta con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 797.

CAPITOLO VII.

*Della rivendita a rischio e spese dell'aggiudicatario.*

Art. 67.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui fu notificata l'approvazione del processo verbale di aggiudicazione definitiva in seguito a pubblico incanto od a licitazione privata, senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto dal primo capoverso dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1908, e dall'art. 51 del presente, si procede a di lui rischio e spese a nuovi incanti del fondo.

L'aggiudicatario perde il deposito eseguito a garanzia dell'offerta ed è tenuto al pagamento delle spese d'incanto e di reincanto, nonchè della differenza, che si verificasse in meno, tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto dal reincanto, oltre i relativi interessi dalla data dell'aggiudicazione a quella del pagamento, come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno fosse derivato all'Amministrazione dall'inadempimento di lui.

La liquidazione delle somme dovute, a termini del precedente capoverso, è compilata dal ricevitore del registro o del demanio appena avvenuta l'aggiudicazione nel reincanto, e dopo che è stata riconosciuta regolare ed approvata dall'intendente di finanza, viene notificata all'aggiudicatario inadempiente.

Per la procedura ulteriore, nel caso che il debitore non accetti la liquidazione, o si rifiuti di soddisfare bonariamente il risultante suo debito, si osservano le norme stabilite nella legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Art. 68.

Il nuovo incanto si apre sul prezzo pel quale fu eseguita l'aggiudicazione primitiva ed è tenuto ad estinzione di candela vergine, secondo le norme dell'art. 6 della legge.

In mancanza di oblatori si fa un ulteriore incanto col ribasso di un decimo; e così di seguito finchè non si abbiano oblatori e non avvenga la nuova aggiudicazione.

Nel procedimento si osserveranno le regole stabilite nei capitoli precedenti.

TITOLO II.

**Disposizioni finali e transitorie**

Art. 69.

I beni che, al giorno in cui è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1908, n. 783, già trovavansi valutati e stimati e formati in lotti sono posti in vendita con le norme della legge medesima e del presente regolamento, in base agli elenchi o tabelle già approvati, senza ripetere le formalità già compiute.

Art. 70.

Per tutte le vendite dei beni dell'asse ecclesiastico effettuate fino al giorno in cui entrò in vigore la legge 24 dicembre 1908, n. 783 sono trasmessi al Ministero dalle prefetture e dalle intendenze, ri-

spettivamente, gli estratti dei verbali di aggiudicazione e le copie degli atti di vendita a trattativa privata, a termini e per gli effetti dell'art. 113, ultimo capoverso, del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

Art. 71.

Occorrendo copie od estratti dei verbali di aggiudicazione, di che al precedente articolo, sono rilasciati dal prefetto della Provincia su richiesta dell'intendente di finanza.

Art. 72.

L'approvazione delle liquidazioni finali per le vendite di beni avvenute prima dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908 e la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del residuo prezzo ed interessi seguiranno a norma dell'art. 65 del presente regolamento.

Art. 73.

Fermo il disposto delle leggi 10 agosto 1862, n. 743, e 2 luglio 1896, n. 268, per la censuazione e ricensuazione dei beni già ecclesiastici in Sicilia, le funzioni deferite alle Intendenze di finanza dall'art. 3 della mentovata legge 2 luglio 1896, sono esercitate dalle Intendenze stesse o dal Ministero secondo le norme della legge 24 dicembre 1908 e del presente regolamento.

Art. 74.

Per le vendite di beni immobili patrimoniali di qualsiasi provenienza avvenute prima dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908, restano ferme ed inalterate le condizioni dei relativi contratti stipulati a norma delle rispettive leggi, le quali perciò conservano tutti i loro effetti.

Art. 75.

Il regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3848, conserva il suo effetto per tutto quanto non è altrimenti disposto dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e dal presente regolamento.

Art. 12 del regolamento 17 giugno 1909. Allegato A.

## AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO

INTENDENZA DI FINANZA

di . . . . . . . . . . . . . . . .

Vendita di beni (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

che si effettua a termini della legge 24 dicembre 1908, n. 783

*Situazione dei beni* — Provincia di . . . . — Comune di . . . . —

*Capitolato* delle condizioni sotto la cui osservanza si procederà nell'ufficio di (2) . . . . . . . . . alla vendita col mezzo dell'asta pubblica degli immobili demaniali infradescritti, cioè:

Parte I.

| Numero dell'elenco o tabella | Numero sotto cui figura lo stabile: nel registro di consistenza — (inventario) (3) | Numero sotto cui figura lo stabile: nell'elenco o tabella | INDICAZIONE SOMMARIA della situazione, denominazione, confini, superficie e dei numeri delle particelle catastali dell'immobile posto in vendita (4) | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*L'asta sarà aperta sul prezzo estimativo dei beni di L.* (5) . . . . . . . . .

(1) Indicare se del *Demanio antico* o dell'*Asse ecclesiastico*. (Per beni dell'Asse ecclesiastico s'intendono esclusivamente quelli pervenuti per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848).

(2) Indicare l'*Intendenza di finanza* o l'*Ufficio* presso cui avrà luogo l'incanto.

(3) Se lo stabile per avventura non si trovasse per anco iscritto nei registri di consistenza, ve lo si dovrà iscrivere col prezzo per cui viene messo all'asta.

(4) Pei beni dell'Asse ecclesiastico s'indicherà anche l'ente da cui provengono.

(5) Scrivere il prezzo in cifre e in tutte lettere.

PARTE II.

*Condizioni generali.*

Art. 1.

I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, se anche non indicate nella prima parte del presente capitolato, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.

Art. 2.

La vendita è fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma, colla quale il fondo si tiene in atto dal demanio.

Non vi sarà luogo ad azione per lesione, nè ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dal deliberatario di ben conoscere il lotto acquistato nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti.

Art. 3.

Lo Stato non assume altra obbligazione o garanzia, se non pel fatto di sofferta evizione; nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle finanze, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente da lui pagata per la patita evizione. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.

Il compratore non potrà mai sospendere il pagamento del prezzo al di là delle epoche convenute, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato, o che pendesse giudizio di evizione o qualsiasi altra vertenza amministrativa o giudiziaria per compensi, abbuoni od altro; fermo all'Amministrazione demaniale l'obbligo di pagare a suo tempo il debito ipotecario colla conseguente cancellazione dell'iscrizione, e di pagare i rimborsi che risultassero dalla seguita evizione.

Art. 4.

Dal giorno dell'aggiudicazione decorrono a favore del demanio gli interessi legali a scalare sul prezzo di vendita pagabili in danaro contante.

I frutti civili, spetteranno al demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore. Si farà luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali, pei frutti naturali.

Il carico delle imposte e degli altri pesi sarà regolato in proporzione del godimento dei frutti.

Art. 5.

Il compratore s'intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente.

Art. 6

Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del demanio rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di locazione, mezzadria e simili in corso all'epoca della vendita, pei quali non competesse al locatore diritto alla rescindibilità.

Art. 7.

Sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti al conduttore in conseguenza dei miglioramenti fatti nel fondo o a suo favore, i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati.

Il compratore è inoltre pienamente surrogato in ogni altro diritto e dovere del demanio verso il conduttore per fatti relativi alle locazioni in corso, quantunque anteriori alla vendita, esclusa ogni e qualunque responsabilità del demanio ed obbligo d'ingerirsi nelle questioni che potesse avere a questo proposito l'aggiudicatario. Sono eccettuati unicamente i fitti e le prestazioni scadute prima dell'aggiudicazione, pei quali si osserverà il disposto dell'art. 4 del presente capitolato.

Art. 8.

Sino al compiuto pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il demanio conserverà l'ipoteca legale e tutte le azioni che la legge attribuisce ai venditori, e, dove occorra, a garanzia dei diritti dell'Amministrazione, è alla medesima accordata ipoteca in via convenzionale sui beni venduti, estensibile all'interesse legale per un quinquennio in ragione scalare.

Art. 9.

La vendita si farà coi metodi e con le regole stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1808, n. 783.

Art. 10.

Nessuno potrà essere ammesso agli incanti se non comproverà di aver depositato in una Cassa dello Stato, salvo quanto si stabilisce al seguente articolo, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gli incanti sono aperti. Il deposito potrà essere fatto sia in numerario, sia in rendita sul debito pubblico dello Stato, valutata a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile, oppure, trattandosi di beni dell'asse ecclesiastico, in titoli di cui all'art. 17 della legge 15 agosto 1867, al valor nominale.

L'offerente dovrà inoltre comprovare di aver depositato l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.

Art. 11.

Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà imputato in acconto del decimo del prezzo di aggiudicazione, e se esso fu eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.

Art. 12.

Un solo deposito è sufficiente per concorrere a tutti i lotti, il decimo del cui prezzo d'asta non sia superiore al montare del deposito, osservando però le seguenti cautele.

Qualora l'aggiudicatario di un lotto volesse concorrere ad altri valendosi anche per quelli del deposito già fatto, deve dichiararlo espressamente.

In tal caso, chi presiede gli incanti apporrà alla quietanza del deposito il bollo d'ufficio e la dichiarazione: « esaurito per seguita aggiudicazione fino a concorrenza di lire . . . . . », indicando il decimo del prezzo d'asta del lotto aggiudicato.

La rimanente somma depositata potrà servire come deposito per concorrere a tutti quegli altri lotti, il decimo del cui prezzo d'asta non sia ad essa superiore.

Art. 13.

Sono ammesse offerte per procura. Questa però dovrà essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.

L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha offerto, e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale, o al più tardi, fra tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con firme autenticate da notaio. In difetto di che l'offerente sarà considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

In ogni caso, poi, l'offerente per persona da dichiarare sarà sempre garante solidale della medesima anche dopo accettata la dichiarazione.

Art. 14.

Allorchè le offerte sono fatte presentare a nome di più persone queste s'intendono solidalmente obbligate.

Art. 15.

L'asta sarà aperta sul valore estimativo del fondo, non tenuto calcolo del valore degli accessori considerati immobili per destinazione esistenti nel fondo e che si vendono col medesimo. L'aggiudicazione nel primo o nel secondo incanto a favore del migliore offerente sarà definitiva, a meno che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro o vigesima e salvo, in ogni caso, l'approvazione di cui al precedente art. 5.

Art. 16.

Il prezzo dello stabile sarà pagato in dieci rate eguali. Il primo decimo sarà pagato entro il termine di dieci giorni da quello nel quale sarà stata notificata all'acquirente l'approvazione del verbale di aggiudicazione. Gli altri nove decimi saranno pagati in nove eguali rate annuali coll'interesse legale a scalare.

Contemporaneamente al primo decimo del prezzo sarà pagato l'integrale importo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili esistenti nel fondo. Trattandosi di beni dell'asse ecclesiastico il prezzo delle scorte suddette potrà esser pagato anche in obbligazioni ecclesiastiche create dall'art. 17 della legge 15 agosto 1867.

L'importare del deposito d'asta potrà essere computato in acconto del primo decimo del prezzo, sempre che il deposito che fosse stato fatto in rendita pubblica, sia negli stessi dieci giorni convertito in denaro, oppure, trattandosi di beni ecclesiastici, sostituito con obbligazioni ecclesiastiche.

Art. 17.

A tergo di ciascuna delle obbligazioni che fossero versate in pagamento di prezzo di beni ecclesiastici, dovrà l'acquirente apporre nel centro del foglio e nelle due parti laterali in modo che abbracci tanto il titolo principale che le relative cedole, una dichiarazione da lui scritta e sottoscritta del tenore seguente:

« Annullata per versamento fattone oggi nell'ufficio del . . . . . . di . . . . . . . in pagamento del prezzo di beni dell'asse ecclesiastico da me acquistati.

(Data) (Firma) »

L'acquirente che omettesse di attergare alle singole obbligazioni la premessa dichiarazione di annullamento, sarà responsabile di ogni danno che in conseguenza di ciò potesse derivare all'Amministrazione.

Art. 18.

Il pagamento del prezzo dello stabile e delle altre somme indicate nell'art. 16, qualunque sia l'importo dei singoli versamenti, potrà essere fatto anche in quell'ufficio del registro o del demanio, che verrà designato dall'acquirente nell'atto della delibera.

Ove questi non faccia tale designazione, rimane fermo che il pagamento dovrà farsi nella Cassa dell'ufficio del registro o del demanio del distretto in cui sono situati i beni.

L'acquirente può anticipare una o più rate di prezzo od anche frazione di rata, ma, trattandosi di beni ecclesiastici, non potrà mai pagare una frazione del suo debito inferiore a L. 100 con una obbligazione al valore nominale, imputando la rimanenza del titolo a sconto della rata successiva. Ogni rata o frazione di rata di ciascun lotto, quando sia di un valore inferiore a L. 100, dovrà pagarsi in contanti.

Il cumulo delle rate, allo scopo di pagare in obbligazioni ecclesiastiche anche le rate o frazioni di rate inferiori a L. 100, non è ammesso che sulle rate anticipate a saldo dell'intero prezzo, e lotto per lotto distintamente, non ammettendosi nel cumulo rate di lotti diversi benchè aggiudicati al medesimo compratore, nè le rate, che quando ha luogo il versamento a saldo, sono già scadute.

Art. 19.

All'atto del pagamento delle rate di prezzo dei beni acquistati e relativi interessi, l'acquirente ritirerà dalla Cassa, a cui avrà fatto il pagamento, una quietanza staccata da apposito bollettario. Il demanio non riconosce altre quietanze fuori di quelle staccate dal bollettario stesso.

Il compratore non s'intenderà definitivamente liberato, quanto al saldo del prezzo e relativi interessi ed accessori, se non dopo che l'Amministrazione avrà riconosciuta la regolarità del saldo stesso, mediante approvazione della liquidazione finale.

Non varranno perciò a sua finale liberazione neanche quelle ricevute di saldo, che fossero state eventualmente emesse dai contabili demaniali prima dell'approvazione della suddetta liquidazione finale.

Art. 20.

I boschi d'alto fusto non potranno essere tagliati nè in tutto, nè in parte fino a che l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo od una parte di esso corrispondente al valore del taglio, o non abbia previamente fornita idonea garanzia pel pagamento uniformandosi, in ogni caso, alle disposizioni delle leggi forestali e agli altri patti che, in quanto occorra, verranno aggiunti nella parte III.

Questa condizione deve estendersi anche alle piante di alto fusto sparse sui fondi.

Art. 21.

Ritardandosi dall'aggiudicatario oltre dieci giorni l'adempimento degli obblighi, di cui è parola all'art. 16 del presente capitolato, il demanio procederà, senza bisogno di verun diffidamento giudiziale, a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni ed a corrispondere al demanio in una sola rata, coi relativi interessi fino al giorno del pagamento, la differenza in meno fra il prezzo da lui dovuto e quello che si otterrà dal reincanto.

Se si ottenesse un prezzo maggiore, la differenza in più andrà ad esclusivo beneficio del demanio.

Contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo, si procederà colle norme della legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Art. 22.

Le spese d'asta e contrattuali e quelle occorrenti per la consegna del fondo, per la trascrizione del contratto di vendita, per la voltura catastale e per la iscrizione della ipoteca legale, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono quelle di stampa e di inserzione obbligatoria nei giornali dell'avviso d'asta, le quali saranno pagate per tutti i lotti dell'incanto, compresi quelli rimasti deserti, dagli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione dei singoli lotti; nel caso in cui fosse aggiudicato un solo lotto, esse saranno pagate tutte dall'unico aggiudicatario.

Art. 23.

All'atto dell'aggiudicazione e nel verbale di incanto, il procuratore dovrà fare elezione di domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune, ove ha sede l'ufficio nel quale l'incanto è stato tenuto.

Art. 24.

Oltre alle varie condizioni generali e speciali contenute nel presente capitolato, la vendita sarà pure regolata da tutte le altre norme e condizioni, e produrrà tutti gli effetti risultanti dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e dal regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, come se l'una e l'altro facessero integralmente parte del presente capitolato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
LACAVA.

Parte III.
*Condizioni speciali* (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Vedi art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454.

Fatti e proposti dall'ufficio tecnico di finanza.
A . . . . . . . . ., il . . . . . . . 19 . . .
V. — *L'ingegnere capo* *L'ingegnere*

Bollo d'ufficio

Visti ed approvati dall'Intendenza di finanza.
A . . . . . . . . ., il . . . . . . . 19 . . .
*L'intendente*

Bollo d'ufficio

---

*Il numero* **510** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 6 settembre 1902, n. 410, 10 aprile 1904, n. 162, e 1° giugno 1905, n. 328, concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Chieti;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella Provincia;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Chieti, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente la

delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

ELENCO

contenente la delimitazione delle zone malariche esistenti nella provincia di Chieti, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

**1.** Comune di Canosa Sannita.

Nel territorio di questo Comune vi sono tre zone malariche poste nella vallata del torrente La Venna.

La 1ª zona malarica, posta a nord dell'abitato, fronteggiante il torrente La Venna, ha i seguenti confini:

ad est, ciglio del Colle Gagliano;

a nord, confine territoriale tra Canosa S. e Tollo;

ad ovest, confine territoriale di Giuliano Teatino fino ad incontrare la strada mulattiera che da Canosa mena a Giuliano;

a sud, abitato di Canosa e strada mulattiera che da Canosa mena a Giuliano.

La 2ª zona malarica, posta a sud dell'abitato, fronteggiante il torrente La Venna, ha i seguenti confini:

a nord, abitato di Canosa e strada mulattiera, che da Canosa mena a Giuliano Teatino;

ad est, strada mulattiera, denominata « Fonte Bianca »; Ciglio delle Ripe, il Colle fino ad incontrare il confine territoriale di Arielli;

a sud-est, confine territoriale Canosa S. Arielli;

a sud-ovest, confine territoriale Canosa-Filetto fino ad incontrare la strada mulattiera che mena a Filetto;

a nord-ovest, Ciglio delle Ripe del La Venna fino alla Villa Moggio; poi seguita la strada mulattiera omonima che scende alla confluenza dei due torrenti La Venna.

La 3ª zona malarica, posta a sud-ovest dell'abitato e fronteggiante il torrente La Venna Moggio, ha per confini:

ad est, strada mulattiera che dal punto di confluenza dei due torrenti La Venna, sale alla Villa Moggio, Ciglio delle Ripe ad ovest della regione Il Feuduccio, fino ad incontrare il confine territoriale con Filetto;

a sud-ovest, confine territoriale stesso;

a nord-ovest, confine territoriale Giuliano-Canosa.

**2.** Comune di Schiavi d'Abruzzi.

Nel territorio di questo Comune vi sono due zone malariche:

La 1ª zona, posta a sud-ovest dell'abitato fronteggiante il torrente Sente e propriamente nella vallata del torrente Sente, ha i seguenti confini:

a nord, orti di Coccia;

ad ovest, torrente Sente;

a sud, torrente Sente;

a nord-est, le strade vicinali che dagli orti di Coccia, passando per le contrade Salce, Cannavina, mena al Colle Casano;

ad est, la strada mulattiera che dal Colle Casano, passando per la contrada Faraone, va alla confluenza del torrente Sente col fiume Trigno.

La 2ª zona malarica, o zona della vallata del fiume Trigno, è posta a sud-est dell'abitato, fronteggiante il fiume Trigno ed ha i seguenti confini:

ad ovest, la strada mulattiera che dal Colle Casano va alla confluenza del torrente Sente col fiume Trigno;

a sud-est, il fiume Trigno;

ad est, il confine territoriale con Castelguidone;

a nord, la strada Turchio, che dalla Penna, passando per la contrada San Martino, mena alla Badia;

a nord-ovest, la strada che dalla Badia, passando pel Fonte del Trocco, per Colle Affamato, per contrada Cupello, va a Colle Casano.

**3.** Comune di Gesso Palena.

Nel territorio di questo Comune vi sono quattro zone malariche.

La 1ª zona malarica o zona della Vallata del Rio Secco, comprende le contrade Pietra, Domenica, Valloni Castellaro, Cucco Cannelli (nella carta dello stato maggiore indicate con regione Li Valloni) ed ha i seguenti confini:

a nord, confine territoriale di Casoli;

ad est, il Rio Secco;

a sud, le Morgie fino ad incontrare la rotabile che mena a Casoli;

ad ovest, la strada rotabile suddetta.

La 2ª zona malarica comprende le contrade Coccioli-Pantiera, Pastini, Tagliola, Lago e Pila, e si suddivide in due:

*a*) la prima confina:

ad est, col Rio Secco e colla strada mulattiera che da Roccascalegna mena al Colle di Santa Croce;

a sud, colla strada mulattiera detta di Santa Croce;

ad ovest, colla mulattiera che da Santa Croce, passando per la chiesuola diruta di Santa Maria Maddalena va ad incontrarsi sotto il cimitero;

a nord, colla strada mulattiera che dal cimitero scende al Rio Secco;

*b*) la seconda confina:

a sud, colla strada che dall'abitato, passando pel cimitero, va al Rio Secco;

ad est, col Rio Secco;

a nord, colla strada mulattiera della Seruna, della Sboida fino all'innesto di quest'ultima colla rotabile Gesso-Casoli;

ad ovest, colla rotabile Gesso-Casoli dal punto dove ha principio la mulattiera della Sboida al gomito sotto il paese e poi, attraversando l'Orto dei Cappuccini, si ricongiunge colla mulattiera del cimitero.

La 3ª zona malarica o zona della Vallata del fiume Aventino, comprende le contrade Macchie, Colle delle Quercie, Monte, Piana di Falco ed ha i seguenti confini:

a nord, il confine territoriale di Casoli con la strada rotabile Casoli-Gessopalena;

a sud, la strada della Valle che mena al molino;

ad ovest, il fiume Aventino.

La 4ª zona malarica comprende le contrade Valle, Castellano, Mandrina, Lamacupa, Piane Muranie, Piane Mazzetta, Riguardata o Nardone, Piana Tavolone, Colle della Madonna, ed ha i seguenti confini:

a nord, la strada della valle che mena al molino;

ad ovest, il fiume Aventino;

a sud, la stradella detta della Piana Mazzetta, che dal fiume Aventino, passando superiormente a Colle della Madonna, a Piana Tavolone, alla Masseria della Riguardata, alla Masseria Nardone, mena a contrada Lamacupa (Masseria Giustino e figli) e costeggiando il Colle San Lorenzo scende poi per le frane di Caione al fosso della Cesa.

**4.** Comune di Pollutri.

Nel territorio di questo Comune vi sono due zone malariche.

La 1ª zona malarica ha i seguenti confini:

ad est, il torrente Sinello per tutta la lunghezza del confine territoriale con il comune di Vasto;

a sud, il confine territoriale con Scerni dal fiume Sinello fino allo incontro della strada mulattiera Pollutri-Scerni;

ad ovest, la mulattiera suddetta, indi la strada vicinale detta delle Masserie Mucci, d'Ippolito, d'Agostino fino allo incontro della mulattiera per Vasto alla contrada Piano della Croce e da quivi la mulattiera che mena al Ponte della Forcella sulla strada rotabile per Pollutri;

a nord, il confine territoriale con Casalbordino dal Ponte della Forcella al Sinello.

La 2ª zona malarica ha per confini:

a nord-est, la strada vicinale detta del Caroso, dal punto ove questa si parte dalla rotabile Pollutri-Scerni fino al confine territoriale con Casalbordino;

a sud-est, la rotabile Pollutri-Scerni dall'innesto con la vicinale suddetta fino all'incontro con la provinciale Casalbordino-Guilmi;

a sud-ovest, il R. tratturo che è confine territoriale con Scerni fino alla Masseria del Re al fiume Osente;

a nord-ovest, il confine territoriale con Casalbordino dalla Masseria del Re alla strada vicinale del Caroso.

5. Comune di Casalbordino.

La zona malarica ha per confini:

ad est, la strada rotabile provinciale Atessa-Casalbordino fino ad incontrare la rotabile per Villalfonsina; da quivi la strada mulattiera detta di Colle Salerno fino allo innesto di questa con la provinciale Casalbordino-Guilmi, indi il confine territoriale con Pollutri fino alla Masseria del Re al fiume Osente;

a sud, il R. tratturo, che è confine territoriale con Atessa, dall'Osente fino allo incontro del confine territoriale con Paglieta;

ad ovest, il detto confine territoriale con Paglieta;

a nord, ancora un tratto del suddetto confine territoriale, indi il confine territoriale con Villalfonsina (frazione) fino al fiume Osente, e poscia il confine territoriale con Torino di Sangro, dall'Osente alla provinciale Atessa-Casalbordino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dell'interno*
GIOLITTI.

---

## VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 agosto 1908, con la quale il Consiglio provinciale di Siena iscrisse nell'elenco delle strade provinciali la comunale detta Traversa per l'Umbria, che dalla provinciale Cassia-Aurelia, presso il ponte sull'Astrone sotto Cetona, porta alla provinciale Siena-Perugia, al passaggio della ferrovia presso la stazione di Chiusi;

Ritenuto che, procedutosi alle pubblicazioni prescritte dall'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, non insorse alcun reclamo;

Considerato che, la strada, di cui trattasi, ha fra i suoi estremi, in confronto di quelle strade provinciali, una lunghezza assai minore e che ha migliori requisiti di viabilità; si che, per le comunicazioni provinciali fra la parte meridionale della provincia di Siena e quella di Perugia, ha, a preferenza delle strade provinciali che, riunisce, i caratteri prescritti dall'art. 13, lettera *d*) della citata legge;

Visti gli articoli indicati;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale fra la provinciale Cassia-Aurelia, presso il ponte sull'Astrone, sotto Cetona, e la provinciale Siena-Perugia, al passaggio a livello della ferrovia presso la stazione di Chiusi, è classificata tra le provinciali di Siena.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

---

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Notificazione.

Con decreto del 31 luglio 1909, il ministro di agricoltura, industria e commercio, ha imposto d'urgenza i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel comune di Rieti, località detta Piani di Sant'Elia.

---

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

**Disposizione nel personale dipendente:**

**Ispettori scolastici.**

Con R. decreto dell'8 luglio 1909, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese:

Biffignandi Ernesto, in seguito a sua domanda, fu collocato in aspettativa per motivi di salute dal 16 maggio 1909 e non oltre il 15 maggio 1911.

---

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto dell'11 luglio 1909:

Coulant cav. Adolfo, tenente colonnello reggimento cavalleggeri di Foggia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

*Arma di artiglieria.*

Con R. decreto del 27 maggio 1909:

Canonica cav. Giuseppe, capitano officina costruzione artiglieria Torino, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 24 giugno 1909.

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ognuno indicata:

Pieragostini cav. Scipione, maggiore 20 artiglieria campagna, dal 14 luglio 1909.
Infante cav. Luigi, capitano 2 id. costa, dal 15 id.
Natale Francesco, id. reggimento artiglieria a cavallo (treno), dal 16 id.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

De Vecchi cav. Ernesto, maggiore 2 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1909.
È revocato il R. decreto 21 maggio 1908, col quale il capitano d'artiglieria (T), Pontiglione cav. Luigi, fu collocato in posizione ausiliaria.
È revocato il R. decreto 4 settembre 1908, col quale il capitano di artiglieria (T), in posizione ausiliaria, Pontiglione cav. Luigi, fu promosso maggiore.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

I seguenti ufficiali di artiglieria sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 giugno 1909:
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Quarta cav. Adolfo — Liziola cav. Sebastiano — Nobili cav. Emilio — Gajano cav. Luigi.
Capitani promossi maggiori:
Veroggio cav. Carlo — Aria cav. Gioacchino — Calini conte cav. Francesco — Pellerano cav. Luigi.
Tenenti promossi capitani:
Cassonello Vincenzo — Patrizi Enrico — Valloscuro Pasquale — La Corte Adolfo — Gaudenzi Sestilio — Ferraironi Mario — Guerritore nobile patrizio di Ravello Orazio — Serra dei conti Serra nobile cav. don Michele — Uva Eduardo — Bucci Arturo.

Con R. decreto dell'11 luglio 1909:

Ivardi Alberto, capitano 7 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 3 giugno 1909:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragiore d'età, dalla data per ciascuno indicata:
Gasparotti cav. Edoardo, tenente colonnello 3 genio — Ferraro cav. Emilio, capitano 5 id.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

I seguenti ufficiali del genio sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 giugno 1909:
Capitani promossi maggiori:
Carpinteri cav. Paolo — Cavaliere cav. Vittorio Emanuele — Aliquò Mazzei cav. Pietro — Sartori cav. Pietro.
Tenenti promossi capitani:
Giuliano Arturo — Pascarella Giuseppe — Randi Angelo — Merlini Mario — Bernardi Francesco — Torretta Giuseppe — Gini Carlo — Consigli Tito — Sforzini Pierotti Giuseppe.

*Personale permanente dei distretti.*

Con R. decreto del 20 maggio 1909:

Valditaro Francesco, capitano distretto Gaeta — Negro Edoardo, id. id. Girgenti, collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda dal 20 maggio 1909.

Con R. decreto del 10 giugno 1909:

Carraresi Gino, tenente fanteria in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti richiamato contemporaneamente in servizio nel personale stesso, dal 16 giugno 1909.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Fanchino cav. Giuseppe, maggiore distretto Savona, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 30 giugno 1909 ed incritto nella riserva.
Carducci cav. Luigi, id. 76 fanteria, trasferito nel ruolo del personale dei distretti, dal 30 giugno 1909.
Tenenti promossi capitani, con anzianità 30 giugno 1909:
Pirelli Attilio — Cocco Erminio — Amoroso Cesare — Silvestri Enrico — Jourdan Umberto.

Con R. decreto dell' 8 luglio 1909.

Mamini cav. Domenico, capitano applicato stato maggiore, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti, dal 13 giugno 1909.

*Corpo sanitario militare.*

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

I seguenti ufficiali medici sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 giugno 1909.
Maggiore medico promosso tenente colonnello medico:
Martiello cav. Gaetano.
Capitani medici promossi maggiori medici:
Sguazzi Vittorio — Moro Tito.
Tenenti medici promossi capitani medici:
Gabri Giuseppe — Gherardi Gio. Battista — Capialbi Antonio — Armand-Ugon Giovanni — Ciauri Rosolino.

*Corpo di Commissariato militare.*

Con R. decreto dell' 11 luglio 1909:

Di Salvia cav. Gio. Battista, tenente colonnello commissario, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

*Corpo contabile militare.*

Con R. decreto del 10 giugno 1909:

Bonelli Giuseppe, tenente contabile 59 fanteria, radiato dai ruoli del R. esercito per effetto della condanna riportata, in seguito a sentenza del tribunale militare speciale di Bari in data 20 aprile 1909, con decorrenza 22 aprile.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore con anzianità 30 giugno 1909.
Maggiore contabile promosso tenente colonnello contabile:
Boselli nob. cav. Cataldo.
Capitani contabili promossi maggiori contabili:
Alianiello cav. Antonio — Sartori cav. Antonio — Corsi cav. Zaccaria.
Tenenti contabili promossi capitani contabili:
Biadi Guglielmo — Della Valle Giovanni — Amar Tobia — Bianchi Leonardo — Melli Costantino — Rabellino Luigi — Resio Giovanni.

Con R. decreto dell'8 luglio 1909:

Zarra Giuseppe, tenente contabile in aspettativa, richiamato in servizio dal 23 luglio 1909.

*Corpo veterinario militare.*

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Tenenti veterinari promossi capitani veterinari, con anzianità 30 giugno 1909:
Pace Salvatore — Vizioli Giuseppe — Gatti Antonio.

IMPIEGATI CIVILI.

*Amministrazione centrale della guerra.*

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

Branca Ermenegildo, archivista di 1ª classe, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Tamburini Pietro, archivista di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° luglio 1909.

Albera Bartolomeo, id. 1ª id., id. id., a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1909.

*Ragionieri geometri del genio.*

Con R. decreto dell'11 luglio 1909:

Ghittoni cav. Giuseppe, ragioniere principale di 1ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, coll'annuo assegno di lire duemila, dal 16 luglio 1909.

*Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.*

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Catinella Stefano, ufficiale d'ordine di 1ª classe — Botti Roberto, id. 1ª id., collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1909.

Spanu Salvatore, ufficiale d'ordine di 1ª classe — Chiarini Alfonso, id. 1ª id. — Vinci Mauro, id. 1ª id., collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° id.

Con R. decreto dell'8 luglio 1909:

Marzuttini Cairoli Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1909:

I seguenti ufficiali d'ordine sono promossi alla classe superiore, con decorrenza per gli assegni dalla data per ciascuno indicata:

Dalla 3ª alla 2ª classe.

Bovo Giovanni, dal 1° luglio 1909.

Dalla 4ª alla 3ª classe.

De Angelis Angelo — Formisano Raffaele — Bergamasco Clemente, dal 1° giugno 1909.

*Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.*

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Bogi Donato, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° luglio 1909

Con R. decreto dell' 8 luglio 1909:

Nolfo Leonardo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità camprovata, con l'annuo assegno di lire settecentocinquanta, dal 16 luglio 1909.

Con R. decreto dell' 11 luglio 1909:

Sales Giovanni, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1909:

I seguenti ufficiali d'ordine sono promossi alla classe superiore, dal 1° maggio 1909:

Dalla 2ª alla 1ª classe.

Zilli Carlo.

Dalla 3ª alla 2ª classe.

Di Capua Ferdinando.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Colontano cav. Eugenio, tenente colonnello personale permanente distretti — Marcotti cav. Giulio, maggiore id. id., collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di servizio, dal 16 aprile 1909, ed inscritti nella riserva.

Ruini Giovanni, capitano cavalleria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1909.

Cresci cav. Vincenzo, maggiore veterinario, id. id., id. id., dal 1 id., ed inscritto nella riserva.

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1909, ed inscritti nella riserva:

Quercia cav. Nicola, colonnello cavalleria — Gurgo di Castelmenardo cav. Flavio — Morelli Manrico, capitano — Cagarelli Giuseppe, id. contabile.

Con R. decreto del 23 maggio 1909:

Del Sole cav. Elia, capitano fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° giugno 1909, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Ferri Achille, id. id., id. id. id. id., ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 27 maggio 1909:

Bussone cav. Giovanni, maggiore generale — Finardi nob. Zaccaria, id. id. — Semproni cav. Vincenzo, maggiore commissario, collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 giugno 1909 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 30 maggio 1909:

Bacchini Romano, capitano commissario, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 16 giugno 1909, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

I seguenti ufficiali in posizione ausiliaria sono promossi al grado superiore:

*Arma di fanteria.*

Tenente colonnello promosso colonnello:

Morozzo Della Rocca cav. Alessandro.

Maggiore promosso tenente colonnello:

Rinaldi cav. Pietro.

Capitano promosso maggiore:

Lariccia cav. Donato.

*Arma di artiglieria.*

Capitano promosso maggiore:

Morra conte di Lavriano e della Montà Carlo.

*Personale permanente dei distretti.*

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Cuniberti cav. Giuseppe — Rossi cav. Camillo — Federico dei cont di Villalta nob. cav. Gaetano.

*Corpo sanitario militare.*

Tenente colonnello medico promosso colonnello medico

Rossi cav. Augusto

Maggiore medico promosso tenente colonnello medico

Bozzi cav. Felice.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 30 maggio 1909:

Dolci Leone, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età; è inscritto con l'attuale grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Favaro Giuseppe, sottotenente 21 artiglieria campagna, considerato come dimissionario dal grado in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Marcenò Francesco, sottotenente contabile, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Capsoni Luigi, sottotenente 5 genio, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Mastropasqua Giuseppe, sergente in congedo, nominato sottotenente di complemento fanteria.

I seguenti ufficiali di complemento sono promossi al grado superiore.

*Arma di fanteria.*

Sottotenenti promossi tenenti:

Contegiacomo Gaetano — Rossi Oreste — Mattiello Ugo.

*Corpo sanitario militare.*

Sottotenenti medici promossi tenenti medici:

Borri Andrea — Tovo Camillo — Sacco Carlo — Curti Omero — Puglisi-Allegra Stefano — De Marchis Francesco — Bonanome Achille — Saturnino Pasquale — Storti Camillo — Mancini Ernesto — Pozzi Riccardo — Sampietro Gaetano — Chiurlia Natale — Porcile Vittorio — Menoni Carlo — Culò Giacomo — Valletta Vincenzo — Di Sabbato Giuseppe — Sinisi Donato — Grosso Gabriele — Russo Gabriele — Zuccalà Francesco — Ficaccio Luigi — Bruini Gaetano — Tomassi Felice — Melchiorri Germano — Nicotina Antonino.

Tucci Nicola — Continelli Nino Bixio — Santagati Giuseppe — Pane Domenico — Celletti Pietro — Gaito Francesco — Deriu Antonio — Manieri Cesare — Vassallo Arturo — Forzinetti Aldo — Camilleri Vincenzo — Schirò Salvatore — Salerno Francesco — Marino Carmine — Borghero Gio. Battista — Ruggeri Enrico — Cardini Massimiliano — Azzarello Giovanni — De Maria Bartolo — Corazza Giorgio — Palazzo Giuseppe — Marvulli Filippo — D'Alessandro Giuseppe — Marcotulli Dante — Orsi Luigi — Lucchese Carlo — Basteri Aristide — Matera Luigi — Tonazzi Gino — Cresce Angelo.

Casale Francesco — Debellis Lorenzo — Anselmo Antonino — Cecchi Giuseppe — Di Campo Erasmo — Loquercio Ludovico — Garino Carlo — Lo Forte Francesco — Ferrero Luigi — De Lillo Arturo — Gado Francesco — Panasidi Giovanni — Ammendolia Giuseppe — De Bonis Ernesto — Milio Ignazio — Boggio Camillo — Gervasi Ottone — Frassetti Pietro — Pampararo Carlo — Guglielmi Francesco — Lupo Raffaele — Cravero Matteo — De Ruggieri Filippo — Comparetti Pasquale — Marino di Bella Gaetano — Sarno Raffaele — Pagano Federico — Grandinetti Camillo — Anzi Gaetano — Zilocchi Iginio — Galanti Salvatore — Manzoni Carlo — Giordano Giulio — Vallivero Stefano — Orlandini Camillo.

Ricci Carlo — Maselli Alfredo — Falcioni Domenico — Griner Arturo — Farello Antonio — Deflorio Giuseppe — Ferron Ferdinando — Parisi Giuseppe — Capozzi Antonino — Perone-Pacifico Nicola — La Monaca Gabriele — Biasiotti Arnaldo — Bartolotta Stefano — Bonacci Guido — Bozzi Giulio — Quattrini Alfredo — Redi Ernesto — Consalvo Gaetano — Di Prisco Prisco — Besta Oreste — Massoni Giuseppe — Lauretano Eduardo — Carraturo Pietro — Maffioli Felice — Bernini Guido — Ingraldo Vito — Sodaro Salvatore — Battiati Melchiorre — Arrigone Carlo — Tangorra Francesco — Scuderi Francesco — Paolillo Tommaso — Fragapane Saverio — Barone Gilberto — Merlino Cristofalo — Bertonati Attilio.

Laudicina Mariano — Dal Lago Girolamo — Giunta Francesco — Claps Leonardo — Mazzei Giovanni — Centanni Luigi — Stazzone Giuseppe — Malcangi Diego — Natali Remigio — Peroni Luigi.

*Corpo veterinario militare contabile.*

Sottotenente veterinario promosso tenente veterinario:

Agonigi Francesco.

Con R. decreto dell'8 luglio 1909:

I seguenti allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Gallotti Giovanni — Curcio Antonio — Savini Gualtiero — Caffaratti Mario — Raimoldi Gustavo — Costa Fausto — Bevilacqua Amleto — Orlandi Vincenzo — Molino Carlo — Solari Cesare Fusi Pietro — Bassi Giuseppe — Oggero Cesare — Sinisi Guido Pennacchio Giuseppe — Giardi Galileo — Romeo Giambartolo Giambi Luigi — Tenaglia Giuseppe — Iapoce Antonio — De Albentiis Guido — Vigliani Federico — Pintacuda Salvatore — Migliaccio Romano — Ferro Filippo — Dellepiane Adolfo — D'Andrea Nazzareno — Collina Giovanni — Tangheroni Dante — Scaglione Vittorio — Zappalà Giacomo — Franco Vincenzo Zepponi Napoleone — Lapresa Francesco — Nastrucci Guido.

Arata Celso — Mazzoccone Camillo — Pilato Adolfo — Romano Nicola — Antonetti Mario — Graziola Gerardo — Leffi Angelo — Randaccio Paolo — Ratti Giuseppe — Mercu Ettore — Grifi Vincenzo — Gaggia Emilio — Gay Lino — Talassano Andrea — De Vincenzi Domenico — La Manna Salvatore — Sesto Antonino — Diforti Gaetano — Parente Ferdinando — Basile Antonio — Riccò Ettore — Vannocci Quintilio — Bannò Alessandro — Perilli Giovanni — Biano Ferdinando — Albanese Ricciotti — Cambise Ettore — Mignemi Francesco — Vitolo Emmanuele — Campisi Carmelo — Aguglia Eugenio — Cucinotta Eugenio — Rugo Luigi — De Angelis Arduino — Viggiano Alfredo — Gelormini Luigi — Ippoliti Arnaldo.

Domaio Francesco — Aymerich Giacomo — Rinaldi Giuseppe — Rescigno Giuseppe — Gentile Vincenzo — Adinolfi Salvatore — Mastronardi Vincenzo — Moscatelli Amedeo — Romanucci Francesco — Belmonte Fortunato — Mioni Mario — Marinucci Raffaele — Corvacchioli Giovanni — Chimisso Luigi — Fasani Francesco — Senise Emmanuele — Stella Luigi — Ciregna Giuseppe — Migliorati Luigi — Veneroni Carlo — Travaglini Silvio — Riva Antonio — Sbragia Abramo — Profeta Liborio — Soldi Silvio — Broccio Domenico — Savi Guido — De Franco Vincenzo — Vendemia Francesco — Scuteri Antonio — Cardone Gino — Rosano Pietro — Lagravinese Nicola — Iacono Pietro — D'Andrea Mario — Carullo Domenico — Cei Isidoro.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Cuchetti Antonio, tenente fanteria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età ed è inscritto, con lo stesso grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a sua domanda.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Del Re Pietro, capitano contabile, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età ed è inscritto collo stesso grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

I seguenti ufficiali sono promossi al grado superiore:

*Arma di fanteria.*

Capitani promossi maggiori:

Pivetti Antonio — Chisari Sebastiano — Perticone Pietro — Genoese Laboccetta cav. Francesco — Morichelli d'Altemps Ilario Emerico — Lo Faso Angelo — D'Urso Antonino.

Tenenti promossi capitani:

Mauceri Giuseppe — Brissolaro Giulio — Pantosti cav. Alfredo — Cavalla Carlo Vincenzo — Prandelli Pietro — Garbelli Silvio — Brini cav. Pasquale — Bettelli Guglielmo — Nidoli Edoardo — Schreiber Edoardo — Zagolin Ottorino — Giannini Ettore — Prelle Massimo — Tarantello Emanuele — Laudato Giuseppe — Bogetti Guido — Sartogo Ottaviano — Fedele Domenico — Monsignani Sassatelli Antonio — Manfredi Giacomo.

Sottotenenti promossi tenenti:

Cottino Antonio — Ierace Michelangelo — Ciotta Antonio.

*Arma di cavalleria.*

Tenente promosso capitano:

Frasca Giuseppe.

Sottotenente promosso tenente:
Lamba-Doria Marco.

*Arma di artiglieria.*

Tenenti promossi capitani:

Pizzimenti Carmelo — Garbarino nobile patrizio genovese marchese Andrea — Chiarini Vittorio — Mirone Antonino — Gualandi Cristiano.

*Arma del genio.*

Tenente promosso capitano:
Ghedini Oreste.

*Corpo sanitario militare.*

Tenenti medici promossi capitani medici:

Pedretti Raffaele — Ambrosi Lodovico — Natalucci cav. Giuseppe — Ricci Antonio — Ghillini Cesare — Zoia Luigi — Antognoli Alfredo — Agostini Cesare — Girone Alfonso — Allocca Crescenzo — Scopesi Giovanni — Positano Pietro — Alamanni Lugi — Rodi Antonio — Leonini Costanzo — Toscani Giulio — Thorel Edoardo — Mereu Carlo.

Sottotenente medico promosso tenente medico:

Bruñ Antonio.

*Corpo veterinario militare*

Tenente veterinario promosso capitano veterinario:

Micalizzi Salvatore.

Con R. decreto dell'11 luglio 1909:

Raveggi Cesare, sottotenente fanteria, promosso tenente con anzianità 1° aprile 1909.

*Ufficiali in congedo provvisorio.*

Con R. decreto del 10 giugno 1909:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo con decorrenza dalla data per ciascuno indicata, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed inscritti nella riserva:

Musatti Guido, capitano cavalleria, dal 1° giugno 1909.
Rebucci Ermete, id. personale permanente distretti, dal 4 id.

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

Casalis Vittorio, tenente contabile, collocato in posizione ausiliaria, dal 9 giugno 1909.

*Ufficiali di riserva.*

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Pellandra Emanuele Vittorio, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

I seguenti ufficiali contabili cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservanto il grado con la relativa uniforme:

Gobbi cav. Federico, tenente colonnello contabile — Pilotti cav. Giorgio, maggiore id. — Biondi cav. Domenico, capitano id. — Montanari cav. Gaetano, id. id. — Casini Aristide, id. id. — Calderino Felice, tenente id. — Medori Pasquale, id. id. — Cinelli Gregorio, id. id.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

I seguenti ufficiali di riserva sono promossi al grado superiore:

*Stato maggiore generale.*

Maggiori generali promossi tenenti generali:

Seimand cav. Giuseppe — Operti cav. Gio. Battista — Perelli Cippo cav. Felice.

Maggiore generale medico promosso tenente generale medico:
Ricciardi cav. Ettore.

*Arma di fanteria.*

Tenente colonnello promosso colonnello:

Butera cav. Gaetano.

Capitani promossi maggiori:

Bucci Clodoveo — Plevisani Oreste — Cerquetti Augusto — Bennati Domenico — Nebuloni Giuseppe — Prisco Vincenzo — Furno Eduardo — Sotgiu cav. nobile don Pietro Luigi — Bellini cavalier Emilio — Caramelli Valentino — Solari Giovanni — Russo cav. Vincenzo — Rapy Errico — Dori cav. Alessandro — Bonanni conte Giuseppe — Corradi Augusto — Impallomeni Eduardo — Cotoloni Luigi — Lo Cicero cav. Giovanni — Paresi cavalier Francesco — Veronesi Antonio — Ettlinger Enrico (A) — Calcagno cav. Virginio — Weis de Welden Ettore — Olivari Vincenzo — Mosso Carlo Alessandro — Fortini Vincenzo — Ghezzani Giuseppe — Mortara cav. Eraclio.

Tenenti promossi capitani:

Gila Telesforo — Cantone Alessandro — Cotecchia Ciro — Martorana Francesco — Francolini Emanuele — Battista Antonio — Lunesi Giulio (B) — Pisani Ignazio — Arrighi Gio. Battista — Dondi-Orologio Francesco — Nappi Mariano — Iovino Vincenzo — Masieri Luigi — Papania Salvatore — Spertini Giuseppe — De Briganti Giusto — Valle Camillo — Lanzirotti Pietro (B) — Mazzocchi Rodolfo — Amadei Ugo — Saviano Leonardo — Frugoni Enrico — Simoni Ivo — Virando Ignazio — Cristofoli Achille — Russo Leopoldo (B) — De Pasquale Giuseppe — Rocchi Adriano — Galoppini Antonio — Dalai Luigi (B) — Almagià Vittorio — Cantore Giuseppe — Piva Francesco — Memè Mariano — Tomasone Pasquale — Mironi Attilio — Gasparini Gio. Battista (B).

Sottotenente promosso tenente:

Fasoli Giuseppe.

*Arma di cavalleria.*

Tenente colonnello promosso colonnello:

Compagnoni Floriani cav. Giuseppe.

Capitano promosso maggiore:

Boeri cav. Camillo.

Tenenti promossi capitani:

Tarchetti Leopoldo — Paronzini Giuseppe.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 agosto, in L. 100.15.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).**

*3 agosto 1909.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* .... | 104.16 78 | 102.23 78 | 103.82 03 |
| 3 1/2 % *netto* ... | 103.62 19 | 101.87 19 | 103.29 86 |
| 3 % *lordo* ...... | 72.07 08 | 70.87 08 | 71.24 79 |

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

La stampa estera è unanime nel commentare benevolmente l'incontro di Cowes e il significato dei brindisi scambiatisi fra i Sovrani di Russia e d'Inghilterra.

Il *Novoie Wremia* dice che la concentrazione a Cowes di tutta la flotta di cui disponeva l'Ammiragliato prova che gli inglesi come i russi attribuiscono all'intervista una importanza particolare.

Il giornale soggiunge che le feste di Cowes sono la continuazione di quelle di Cherbourg e che esse si completano potentemente. La triplice *entente*, che si considerava fino ad ora come una combinazione diplomatica artificiosa, diventa un accordo politico reale, e sarà forse un'alleanza non solamente fra i Governi interessati, ma anche fra le tre nazioni, avendo le stesse compreso i vantaggi della loro perfetta amicizia.

La *Gazzetta della Borsa* scrive: « Benchè la parola trattato non sia stata pronunciata nei brindisi di Cherbourg, tuttavia l'*entente* tra la Russia e l'Inghilterra e la Francia ha messo salde radici. Le bandiere francesi che adornano le vie di Portsmouth sono l'emblema della ferma solidarietà politica della Russia, dell'Inghilterra e della Francia e la prova del fatto che le tre potenze sono unite per la difesa degli interessi della civiltà e del progresso ».

I giornali parigini – quali la *Liberté*, il *Temps*, il *Journal des Débats* – constatano anch'essi la portata dell'incontro e dei brindisi, nei quali i Sovrani hanno voluto associare la giovane rappresentanza nazionale che lo Czar ha dato al suo Impero alla formazione della solidarietà anglo-russa.

I legami che uniscono i Gabinetti di Pietroburgo, di Parigi e di Londra non possono, per il *Temps*, che essere maggiormente stretti da questo fatto.

Secondo il *Journal des Débats*, lo Czar non avrebbe risposto così felicemente alla frase di Edoardo VII, relativa al viaggio dei parlamentari russi a Londra, se avesse contro il suo Parlamento le cattive intenzioni che alcuni gli attribuiscono.

***

In un articolo sugli affari di Spagna, la *Morning Post* dice che non esiste una politica stabilita ed accettata da tutte le potenze per i paesi come il Marocco, che sono tra la barbarie e la civiltà.

L'assenza di accordi di questo genere fa temere il ripetersi di una situazione poco soddisfacente: ma, poichè gli sforzi degli uomini di Stato hanno per scopo di dissipare i malintesi tra le grandi potenze, bisogna sperare che la intervista tra il Re d'Inghilterra e l'Imperatore di Russia contribuirà a raggiungere questo risultato.

Un comunicato ufficiale da Melilla in data di ieri annunzia che ieri l'altro fra le 11.30 e la mezzanotte forti gruppi di Mauri hanno attaccato un *blockhaus* in costruzione.

Un fuoco nutrito di fucileria è stato aperto da una parte e dall'altra che è durato fino alle 3.15, allorchè è arrivata una piccola colonna di soccorso, composta di sei compagnie, la cui presenza è bastata per mettere in fuga il nemico.

I Mauri sono riusciti durante il combattimento ad asportare 150 metri di rotaie della strada ferrata. Le perdite degli spagnuoli sono state di un ufficiale, che comandava il distaccamento, che è rimasto ucciso e di 11 soldati feriti. Gli spagnuoli hanno conservate le loro posizioni. Le perdite dei nemici hanno dovuto essere grandi: ma, grazie alla loro superiorità numerica, essi hanno potuto portare via i loro morti e i loro feriti.

Il generale Marina ha ordinato che la strada ferrata venga riparata d'urgenza e che si finisca la costruzione del *blockhaus*, che è necessario per assicurare le comunicazioni.

Un pallone frenato si è innalzato stamane dal Campo dell'Ippodromo per osservare le gole e i burroni del Gurugù.

***

Un dispaccio odierno da Cerbere annunzia che veramente la situazione della Catalogna va migliorando sensibilmente di giorno in giorno, che l'ordine è ristabilito a Barcellona ed il lavoro è stato ripreso dappertutto. Il servizio dei vapori è stato pure ripreso ed il servizio di scarico del carbone è ricominciato.

Il corrispondente del *Times* da Madrid ha intervistato il presidente del Consiglio Maura.

Questi considera il movimento della Catalogna come un movimento politico organizzato dagli anarchici o dai rivoluzionari, che hanno creduto il movimento opportuno per sfruttare i sentimenti ostili alla guerra, che essi andavano alimentando da molto tempo. Questa è l'origine dei disordini attuali.

Il movimento catalano è terminato sabato sera. Lo sciopero generale organizzato per lunedì in tutta la Spagna è fallito.

Vi sono stati disertori, come avviene sempre, e Barcellona è infetta dall'herveismo; ma non è meno certo che la brigata catalana è stata la prima al combattimento e si è brillantemente battuta.

***

Mandano da Costantinopoli al *Piccolo* che la questione di Creta è l'unica che appassioni tutti i circoli ottomani. L'incidente della bandiera ellenica che, secondo la Porta, i cretesi avrebbero issato sul forte della Canea, appena partite le truppe internazionali, muove la stampa turca a gridare contro la Grecia e contro i greci ottomani. Il linguaggio dei giornali turchi diventa ogni giorno più rovente. L'eccitazione ha invaso anche la massa popolare musulmana. Basterebbe un piccolo incidente fra greci e turchi per far divampare l'incendio.

Tuttavia i greci si mantengono riservatissimi per consiglio del Patriarcato.

Il Comitato « Unione e progresso » si è riunito per

deliberare sui recenti arresti d'ufficiali greci ch'erano travestiti da contadini e che furono trovati in possesso di molto danaro e di documenti compromettenti.

In varie località del litorale, dove predomina l'elemento greco, si sarebbero scoperte armi, munizioni e scritti eccitanti alla rivolta.

Il Comitato avrebbe deliberato di far funzionare la legge marziale contro i greci ribelli.

Il *Tanin* reca che lunedì scorso, in seguito a pratiche fatte dalla Porta, la bandiera greca fu rimossa dalla fortezza della Canea.

Giova però notare che non si tratta della bandiera del Regno di Grecia, ma di una bandiera dai colori greci, senza lo stemma.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

**Le benemerenze per il terremoto.** — Ieri, si è riunita sotto la presidenza dell'on. Pietro Bertarelli, consigliere di Stato, la Commissione consultiva pel conferimento della speciale ricompensa onorifica istituita con R. decreto 6 maggio 1909 a favore di coloro che si sono distinti nell'opera di soccorso ai danneggiati dal terremoto della Calabria e della Sicilia.

La Commissione ha deliberato le norme di massima da seguire nell'istruttoria delle proposte, norme che con apposita circolare del Ministero dell'interno saranno sollecitamente comunicate ai vari Ministeri ed ai prefetti del Regno.

**Il Congresso della "Dante Alighieri,,.** — Ecco l'ordine del giorno del XX Congresso della Società nazionale « Dante Alighieri », che si terrà in Brescia dal 22 al 26 settembre p. v.:

1. Discussione delle relazioni della presidenza del Consiglio centrale, dei revisori dei conti (relatore avv. Giannetto Valli) e della Commissione dei libri (relatore prof. Arturo Galanti).

2. Dell'emigrazione temporanea in Europa (relatore sen. Luigi Bodio).

3. Della doppia nazionalità (relatore avv. Giannetto Valli).

4. La « Dante » a Reggio Calabria e Messina - Impressioni e ricordi personali (relatore prof. Salvatore Romano).

Vi sono poi nel programma a svolgere, numerose proposte d'indole varia, presentate dai Comitati di Pavia, Mantova, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Sondrio e Cerreto Sannita.

**Alle grandi manovre militari.** — Il Ministero della guerra comunica:

I corrispondenti dei giornali, riviste e agenzie-notizie che desiderano seguire le prossime grandi manovre saranno provvisti di apposita tessera personale di riconoscimento, nella quale sarà indicato anche il nome del periodico che il corrispondente rappresenta. La richiesta per ottenere tale tessera dovrà dai direttori dei giornali, riviste o agenzie essere diretta al comando del corpo di Stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre) in Roma, non più tardi del 15 corrente. Le tessere potranno essere ritirate dal 26 corrente in poi in Guidizzolo presso l'ufficio stampa che per quella data e fino a nuova disposizione verrà colà stabilito.

**Fenomeni tellurici.** — Iermattina, a Brancaleone. alle 7.15 è stata avvertita una sensibile scossa di terremoto, preceduta da rombo, la quale ha prodotto panico, ma nessun danno.

**Movimento commerciale.** — Il 1° corr. a Genova, furono caricati 937 carri, di cui 530 di carbone pel commercio e 79 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 247, di cui 77 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 408, di cui 294 di carbone pel commercio e 65 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 153, di cui 38 di carbone pel commercio e 44 per l'amministrazione ferroviaria, e a Spezia 153 di cui 117 di carbone pel commercio e 29 per l'amministrazione ferroviaria.

**Marina militare.** — La R. nave *Calabria* è giunta a Montevideo — La *Puglia* è partita da Miyadzu per Chemulpo: la *Volturno* da Massaua per Aden; l'*Aretusa* da Suez per Massaua

**Marina mercantile.** — Il *Brasile* della Veloce ha proseguito da Marsiglia per l'America centrale.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

FRANCOFORTE SUL MENO, 3. — Il dirigibile *Zeppelin II*, innalzatosi stamane alle ore 10, è stato costretto a prender terra dopo un quarto d'ora, in seguito alla rottura di una delle sue quattro eliche.

LISBONA, 3. — Il terremoto avvertito in diversi punti del paese è stato violento come quello della notte del 24 aprile, ma più breve. Si ignora ancora se vi siano state vittime. A Bonavente si segnalano danni che sarebbero però lievi.

PERPIGNANO, 3. — La circolazione dei treni è ristabilita sulla linea da Port Bou a Barcellona. I treni provenienti da Barcellona arrivano con numerosi viaggiatori. Anche la corrispondenza è arrivata. I treni diretti da Port Bou a Barcellona hanno ricominciato a circolare da questa mattina.

COSTANTINOPOLI, 3. — *Camera dei deputati.* — Si discute il bilancio del Gran Visirato e del ministro dell'interno. La discussione procede assai animata.

Hilmi pascià si oppone alla riduzione dei crediti pel Gran Visirato e pel Consiglio di Stato proposta dalla Commissione del bilancio e pone la questione di fiducia.

Hilmi pascià domanda poi l'approvazione dei crediti chiesti dal Governo od il rinvio della questione alla Commissione.

Si approva il rinvio alla Commissione e si approva poi con voti 91 contro 52 la soppressione dell'ufficio personale del quale Ferid pascià reclamava il mantenimento.

COWES, 3. — Lo Czar ha assistito questa mattina, con un tempo superbo, alle corse degli *yacht*.

Lo Czar offrirà questa sera un pranzo a bordo dello *Standart* al Re Edoardo, alla Regina Alessandra ed ai membri della famiglia reale.

BERLINO, 3. — Il nuovo incontro fra lo Czar e l'Imperatore di Germania sembra definitivamente fissato per il 7 corrente. Non si conosce ancora la località scelta per questo incontro, che però avverrà certamente in mare. L'assenza di ogni ministro, tanto russo quanto tedesco, dall'incontro dei Sovrani, ne prova il carattere strettamente intimo.

In quanto all'incontro del Re Edoardo e dell'Imperatore Guglielmo, esso rimane una semplice probabilità. Nulla ancora è stato deciso in proposito.

Si considerano premature le affermazioni positive di alcuni giornali, come pure le indicazioni date sulla località dell'incontro.

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni.* — Blon domanda al Governo se accetta, come ha fatto altra volta, la dichiarazione del Governo tedesco che la Germania non accelera il suo programma di costruzioni navali e non avrà 13 *Dreadnoughts*, compresi gli incrociatori, prima della fine del 1912. Domanda parimente se prima del 20 luglio sieno pervenute al Governo inglese informazioni tendenti a provare al Governo stesso che fossero avvenuti mutamenti nelle intenzioni della Germania.

Mac Kinnon Wood, sottosegretario di Stato parlamentare per gli esteri, replica che la risposta alla prima domanda è affermativa ed alla seconda è negativa.

LISBONA, 3. — Il re Edoardo ha inviato una lettera autografa al re Manoel, invitandolo a recarsi in Inghilterra.

Il re Manoel si recherà in Inghilterra fra qualche settimana.

BERLINO, 3. — L'autore del furto commesso alcuni giorni fa al museo Imperatore Federico è stato arrestato. È un musicista ventenne, disoccupato. Tutta la refurtiva è stata ricuperata.

COWES, 3. — Numerose navi della squadra inglese sono partite stamane in varie direzioni per ritornare alle loro rispettive stazioni.

I Sovrani inglesi e russi hanno passato quasi tutta la giornata assistendo alle corse degli yachts e restando a bordo del *Britannia* dove hanno fatto colazione.

Lo Czar ha nominato il principe di Galles ammiraglio della flotta russa.

I marinai russi scesi a terra fraternizzano coi marinai inglesi.

Il ministro degli esteri russo Iswolski ha fatto colazione col ministro degli esteri inglese sir E. Grey a bordo dello yacht *Enchantrese*.

COWES, 4. — Il Re Edoardo, la Regina Alessandra e la Famiglia Reale inglese hanno pranzato ieri sera a bordo dello yacht *Standart*.

Il gran salone nel quale è stato servito il banchetto era decorato con grande profusione di rose.

L'Imperatore di Russia aveva la Regina Alessandra alla destra e principessa di Galles alla sinistra. Di fronte a lui si trovava il Re Edoardo, che aveva la Czarina alla destra e la principessa ereditaria di Svezia alla sinistra.

Non è stato pronunciato alcun brindisi. Il Re Edoardo ha alzato il bicchiere alla salute dello Czar e della Czarina.

Al pranzo erano presenti 54 convitati.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*3 agosto 1909.*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero | 0° |
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60. |
| Barometro a mezzodì | 754.95. |
| Umidità relativa a mezzodì | 39. |
| Vento a mezzodì | SW. |
| Stato del cielo a mezzodì | sereno. |
| Termometro centigrado | massimo 31.0. |
| | minimo 18.2. |
| Pioggia in 24 ore | — |

*3 agosto 1909.*

**In Europa:** pressione massima di 769 sul NW della Francia, con altro massimo secondario di 763 sul golfo di Odessa, minima di 751 sull'Islanda.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro ovunque disceso, fino a 4 mm. sull'Italia settentrionale; temperatura diminuita al nord, leggermente variata altrove; qualche temporale lungo le Alpi e nel Veneto.

**Barometro:** massimo di 762 al sud-Sardegna, minimo di 758 sull'Italia settentrionale.

**Probabilità:** venti moderati, intorno a ponente; tempo generalmente buono; qualche temporale in val Padana.

## BOLLETTINO METEORICO

**dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica**

**Roma, 3 agosto 1909.**

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente — Massima nelle 24 ore | Minima nelle 24 ore |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | 1/4 coperto | calmo | 26 6 | 19 2 |
| Genova | coperto | calmo | 25 4 | 21 8 |
| Spezia | coperto | calmo | 29 0 | 17 8 |
| Cuneo | sereno | — | 29 9 | 18 7 |
| Torino | 1/4 coperto | — | 27 2 | 17 3 |
| Alessandria | 1/4 coperto | — | 31 5 | 19 4 |
| Novara | — | — | — | — |
| Domodossola | coperto | — | 26 4 | 11 6 |
| Pavia | — | — | — | — |
| Milano | 1/2 coperto | — | 33 0 | 18 6 |
| Como | 1/4 coperto | — | 31 2 | 20 0 |
| Sondrio | sereno | — | 27 6 | 15 0 |
| Bergamo | 1/4 coperto | — | 29 0 | 18 3 |
| Brescia | 1/2 coperto | — | 31 4 | 19 7 |
| Cremona | 1/4 coperto | — | 31 6 | 20 0 |
| Mantova | 1/4 coperto | — | 32 8 | 22 5 |
| Verona | sereno | — | 32 8 | 22 8 |
| Belluno | 1/2 coperto | — | 30 0 | 17 1 |
| Udine | coperto | — | 30 9 | 19 8 |
| Treviso | — | — | — | — |
| Venezia | 1/4 coperto | calmo | 29 5 | 22 6 |
| Padova | sereno | — | 30 2 | 19 4 |
| Rovigo | — | — | — | — |
| Piacenza | 1/4 coperto | — | 30 0 | 19 1 |
| Parma | sereno | — | 33 6 | 20 2 |
| Reggio Emilia | sereno | — | 33 6 | 21 2 |
| Modena | 1/4 coperto | — | 32 9 | 21 3 |
| Ferrara | sereno | — | 33 0 | 19 9 |
| Bologna | sereno | — | 32 6 | 23 6 |
| Ravenna | sereno | — | 30 9 | 20 0 |
| Forlì | sereno | — | 33 8 | 22 8 |
| Pesaro | sereno | calmo | 33 3 | 26 0 |
| Ancona | sereno | legg. mosso | 34 8 | 23 0 |
| Urbino | sereno | — | 32 0 | 21 4 |
| Macerata | sereno | — | 34 1 | 22 3 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 34 0 | 23 0 |
| Perugia | sereno | — | 30 6 | 17 0 |
| Camerino | sereno | — | 30 8 | 21 1 |
| Lucca | coperto | — | 28 4 | 17 5 |
| Pisa | coperto | — | 29 7 | 16 4 |
| Livorno | 1/4 coperto | calmo | 27 5 | 19 1 |
| Firenze | sereno | — | 32 4 | 18 2 |
| Arezzo | sereno | — | 33 2 | 17 6 |
| Siena | sereno | — | 31 6 | 18 1 |
| Grosseto | nebbioso | — | 31 0 | 18 0 |
| Roma | sereno | — | 32 0 | 18 2 |
| Teramo | sereno | — | 25 2 | 21 2 |
| Chieti | sereno | — | 30 8 | 24 4 |
| Aquila | sereno | — | 29 9 | 15 9 |
| Agnone | sereno | — | 29 9 | 18 7 |
| Foggia | sereno | — | 35 6 | 22 3 |
| Bari | 1/4 coperto | calmo | 29 0 | 23 4 |
| Lecce | sereno | — | 31 6 | 22 3 |
| Caserta | sereno | — | 34 0 | 18 4 |
| Napoli | sereno | calmo | 29 0 | 21 4 |
| Benevento | sereno | — | 32 7 | 21 0 |
| Avellino | 1/4 coperto | — | 30 0 | 14 0 |
| Caggiano | sereno | — | 29 6 | 18 8 |
| Potenza | sereno | — | 29 2 | 18 1 |
| Cosenza | sereno | — | 34 0 | 22 8 |
| Tiriolo | sereno | — | 26 1 | 15 8 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 3/4 coperto | calmo | 25 1 | 21 0 |
| Palermo | sereno | calmo | 29 0 | 18 0 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 27 5 | 17 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 31 0 | 25 0 |
| Messina | 1/4 coperto | calmo | 31 5 | 22 5 |
| Catania | sereno | calmo | 31 4 | 22 1 |
| Siracusa | sereno | calmo | 30 3 | 20 4 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 33 0 | 18 0 |
| Sassari | sereno | — | 30 8 | 19 8 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*